

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
	PAG.	
ALDISIO Prezzo grano duro. (27054)	III	CERVONE. Capolinee in Roma dei servizi automobilistici dalle vie Appia e Tuscolana. (27406) XII
ALICATA e NATTA: Sulla censura del film « il grido ». (27281)	III	CHIARAMELLO: Ricostruzione ferrovia Cuneo-Nizza. (26110) XII
ALMIRANTE ed altri: Benefici combattentistici a dipendenti da enti pubblici (24059)	IV	CHIARAMELLO: Riforma regime carcerario. (26146) XIII
ANGIOY: Benefici ai dipendenti dell'amministrazione provinciale di Sassari. (27355)	V	CHIARAMELLO: Trasferimento del C. A. R. di Casale Monferrato (Alessandria). (27109) XIII
BAGLIONI: Benefici combattentistici ai dipendenti del Monte Paschi di Siena. (24365)	V	CHIARINI: Vendita latte nelle stazioni ferroviarie. (27183) XIV
BARBIERI ed altri Semplificazione procedura per rilascio passaporti. (27398)	VI	CHIAROLANZA ed altri Sistemazione uffici postali di Frattamaggiore (Napoli) (26569) XIV
BARTOLE: Trattamento fiscale alle cooperative agricole. (25836)	VI	COLITTO: Riparazione strada Sant'Angelo del Pesco (Campobasso) — scalo ferroviario. (26192) XV
BIASUTTI: Sistemazione ponte sulla linea ferroviaria Venezia-Tarvisio (27253)	VII	COLITTO. Mantenimento magazzino approvvigionamenti delle ferrovie pisane. (26747) XV
BOLDRINI ed altri Sul divieto di televisori all'aperto. (27467)	VII	COLITTO: Contrattazioni per il bosco di Pescolanciano (Campobasso). (26955)
BONTADE MARGHERITA Proroga agevolazioni fiscali edilizie. (25614)	VIII	COLITTO: Classificazione in montano del comune di Ferrazzano (Campobasso). (27007) XVI
BUBBIO. Definizione pensione di Beltramello Antonio. (25842)	VIII	COLITTO: Situazione ospedaliera di Taranto. (28021) XVI
BUBBIO: Definizione pensione di Charlie Secondo. (26021)	VIII	COLITTO Salari al medico condotto di Sant'Elena sannita (Campobasso). (27069) XVI
BUFARDECI e CALANDRONE GIACOMO Salari ai dipendenti della cooperativa « La Combattenti » (27533)	VIII	COLITTO. Sussidio all'asilo di Cantalupo del Sannio (Campobasso). (27070) XVII
BUFFONE: Definizione pensione di Struzzo Giuseppe. (25241)	IX	COLITTO: Sussidio all'asilo di Montefalcone del Sannio (Campobasso) (27071) XVII
CALANDRONE GIACOMO e BUFARDECI: De-classamento stazione di Avola (Siracusa). (27322)	IX	COLITTO Costruzione asilo in Portocannone (Campobasso). (27074) XVII
CALANDRONE GIACOMO e BUFARDECI: Vertenze nella cooperativa « Santa Rosalia » di Catania. (27483)	IX	COLITTO. Spostamento scalo ferroviario di Novi Ligure (Alessandria). (27184)
CALASSO: Costruzioni Ina-Casa per dipendenti del Ministero finanze. (27047)	X	COLITTO: Alimentazione idrica di Duronia (Campobasso). (27189) XVIII
CAMANGI: Provvedimenti per guardie campestri di Trevi nel Lazio (Frosinone). (26638)	XI	COLITTO: Alimentazione idrica di Civitacampomarano (Campobasso). (27317)
CASTELLARIN: Spese straordinarie dei comuni. (27105)	XI	COLITTO: Gestione raggruppamenti autocarri (27423) XVIII

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1957

	PAG.		PAG.
CREMASCHI: Divieto raccolta fondi scolastici per assistenze. (26221)	XVIII	MARILLI e PINO: Trattenute sul « fondo liberazione » dei carcerati. (25580)	XXX
CUTTITTA Definizione pensione di Sabatino Rosario. (26577)	XIX	MICELI: Funzionamento E. C. A. di Rombiolo (Catanzaro). (26950)	XXXI
D'AMBROSIO: Modifica disposizioni per acquisto titoli statali. (26386)	XIX	MINASI: Definizione pensione di Ligato Carmelo. (26930)	XXXI
DANTE: Sanzioni disciplinari per appartenenti alle forze armate. (26581)	XIX	MINASI: Nomina titolari alle preture di Taurianova e Cittanova (Reggio Calabria). (27522)	XXXI
DANTE: Indennità residenza alla farmacia rurale di Galati Mamertino (Messina) (27121)	XXI	NAPOLITANO GIORGIO: Scioglimento assemblea in Piedimonte d'Alife (Caserta). (27164)	XXXI
DE' COCCI ed altri: Esportazione insalate e cavolfiori (25725)	XXI	NAPOLITANO GIORGIO: Consuntivi amministrazione comunale di Pietravariano (Caserta). (27165)	XXXII
DE MARZI: Trattamento fiscale alle cooperative agricole. (25456)	XXII	PAGLIUCA: Garanzia posti sui treni ai parlamentari. (27509)	XXXII
DE MARZI: Programma dell'ente tre Venezie per azienda agricola di Legnaro (Padova). (26792)	XXIII	PIGNI: Disciplina gioco bocce in provincia di Como. (27239)	XXXIII
DE MARZI: Disciplina circolazione macchine agricole. (27562)	XXIII	POLANO: Approvvigionamento idrico di Alas (Cagliari). (27298)	XXXIII
DIECIDUE: Esportazioni fiori in Svizzera. (27827)	XXIII	POLANO: Riammodernamento ferrovia Tempio-Monti (Sassari). (27383)	XXXIII
DI PRISCO: Soppressione tronchi ferroviari veronesi. (27235)	XXIII	RAFFAELLI: Mantenimento magazzino approvvigionamenti ferrovie pisane. (26566)	XXXIV
FODERARO: Soppressione treno diretto Catanzaro-Roma. (26513)	XXIV	RAFFAELLI: Elenco uffici postelegrafonici nel pisano. (26829)	XXXIV
GASPARI: Valorizzazione « grotta del Cavallone » in Lama dei Peligni (Chieti). (27359)	XXIV	REALI: Esodo volontario dipendenti da enti locali. (27193)	XXXVIII
GASPARI: Costruzione strada Cornice-Romagnoli (Chieti). (27369)	XXIV	REALI: Mancato permesso di auto trasporto per l'U. D. I. di Forlì (27208)	XXXIX
GASPARI Servizio automobilistico Ateassa-Gissi-Vasto (Chieti). (27595)	XXV	ROBERTI. Costruzione ufficio postale in Frattamaggiore (Napoli). (26451)	XXXIX
GASPARI Collegamenti automobilistici di Guilmi (Chieti). (27596)	XXV	ROSINI: Internamento del sovietico Sadi Baba. (27038)	XL
GELMINI: Rappresentanti per commissioni provinciali artigianato. (27718)	XXVI	RUBEO: Inadempienze contrattuali della S. T. E. F. E. R. e della S. A. V. (27059)	XL
GELMINI: Risultati commissioni provinciali artigianato. (27719)	XXVI	SABATINI: Frequentazione treni delle linee Savona-Torino e Genova-Torino. (27346)	XLI
GENNAI TONIETTI ERISIA: Assunzione nelle ferrovie dello Stato di ex militari genio ferroviari. (27206)	XXVII	SAMMARTINO Ripristino tratto ferroviario Vastogirardi-San Pietro Avellana (Campobasso) (27329)	XLI
GERACI: Nomina nuovo esattore imposte di comuni in provincia di Reggio Calabria (26794)	XXVII	SENSI: Sistemazione supplenti postali. (27031)	XLI
GRAZIOSI: Rappresentanti di Facoltà nel consiglio della pubblica istruzione. (26812)	XXVIII	SENSI: Consolidamento abitato di Alessandria del Carretto (Cosenza) (27190)	XLII
IOZZELLI Ripristino primitivo capolinea S. T. E. F. E. R. -Zeppieri. (27382)	XXIX	SENSI: Sistemazione organici nella procura della Repubblica di Cosenza (27372)	XLII
LATANZA: Sussidio E. C. A. a profughi d'Africa nel leccese. (27194)	XXIX	SENSI: Sistemazione passaggio a livello in Trebisacce. (Cosenza). (27455)	XLIII
MACRELLI Sul divieto di televisori all'aperto. (27225)	XXIX	SENSI: Autorizzazione per trasporto animali su trattrici agricole. (27456)	XLIII
MAGLIETTA: Prevenzioni disordini provocati a Napoli da militari stranieri. (27318)	XXIX	SENSI: Indennità residenza farmacia rurale di Civita (Cosenza). (27462)	XLIV
MAGLIETTA: Garanzia aria condizionata sugli elettrotreni. (27651)	XXX		

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1957

	PAG.
SPADAZZI. Trattamento fiscale a comuni lucani. (21818)	XLIV
SPADAZZI. Sostituzione con automotrici del treno 961 Salerno-Potenza. (27285)	XLV
SPADAZZI. Mantenimento tronco ferroviario Tempio-Monti (Sassari). (27347)	XLVI
SPAMPANATO. Situazione del personale di ruolo aggiunto del catasto. (22673, 24886)	XLVI
SPONZIELLO. Autorizzazione per apertura cinema in Monteroni (Lecce). (26229)	XLVII
TOLLOY. Intervento della questura in un comizio a Trieste. (25825)	XLVII
TROISI. Trattamento fiscale alle cantine sociali. (25457)	XLVIII
ZUPPANTE. Trasferimento di A. Portanuova, cancelliere del tribunale di Salerno. (26919)	XLIX

ALDISIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se intende adottare immediati e pratici provvedimenti coi quali evitare un crollo del prezzo del grano duro ad esclusivo beneficio degli incettatori ed a danno di produttori volenterosi troppo a lungo sacrificati da un miope e persistente disconoscimento dei più chiari, obiettivi elementi di equità e di giustizia. Gli agricoltori ed i coltivatori diretti delle zone costiere siciliane, stretti dal bisogno, sono costretti a cedere il grano duro già trebbiato, di qualità eccellente, al prezzo di lire 78 al chilogrammo. (27054).

RISPOSTA. — Il Comitato interministeriale dei prezzi ha recentemente disposto un aumento nella misura di 500 lire al quintale del prezzo base di conferimento all'ammasso del grano duro di raccolto 1957, il cui contingente, si fa notare, è rimasto invariato rispetto a quello dello scorso anno.

In particolare, per la Calabria, la Lucania e le isole, per effetto di tale provvedimento, il prezzo di conferimento del prodotto risulta ora determinato in lire 8.550, il che consentirà, agli imprenditori agricoli che producono buone qualità di grano, un realizzo medio di lire 8.900 al quintale.

Del cennato aumento si avvantaggerà l'intera disponibilità commerciale del prodotto e non soltanto la parte ammessa al conferimento. Infatti, contemporaneamente è stato aumentato anche il prezzo di cessione all'industria molitoria, ponendosi, in tal modo, le premesse per poter facilmente difendere sulla stessa linea di prezzo la libera contrattazione.

Aggiungesi che, con la riduzione sia pure praticamente simbolica di 100 lire al quintale, apportata contemporaneamente al prezzo di conferimento del grano tenero, lo scarto preesistente di lire 750 al quintale fra i due tipi di grano è aumentato a lire 1.350.

Tale scarto sale, poi, a lire 1.850 per le suddette regioni e per le isole, ove si consideri che il grano tenero si coltiva prevalentemente nelle zone del centro-nord, cui corrisponde un prezzo di lire 6.700 al quintale.

Un aumento eccessivo dello scarto fra i due prezzi potrebbe essere causa, oltre che di un sensibile aumento del prezzo della pasta alimentare, anche di un impiego sempre più diffuso di graniti di tenero nella pastificazione, a tutto danno per il consumatore.

Quanto, infine, alla redditività della coltura del grano duro, si fa osservare che essa non può essere riferita, in termini assoluti, alle produzioni unitarie. È noto, infatti, che alle basse rese per ettaro di tale coltura corrisponde, in genere, un limitato impiego di mezzi tecnici e di mano d'opera, e cioè, in definitiva, un minor costo di produzione.

D'altra parte, la convenienza economica del prezzo del grano duro è confermata dalla manifesta tendenza della coltura ad espandersi e dalle sempre crescenti domande di sementi elette, che danno per esaurita ogni disponibilità presso le ditte selezionatrici.

Infine, la politica dell'ammasso e delle importazioni sarà orientata in modo tale da assicurare prezzi remunerativi ai produttori.

Il Ministro. COLOMBO.

ALICATA E NATTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per porre rimedio agli sconsiderati e inammissibili provvedimenti di censura adottati nei confronti del film *Il grido* del regista Michelangelo Antonioni, provvedimenti che rappresentano una nuova offesa ai più elementari diritti della libertà d'espressione garantita dalla Costituzione, e per conoscere altresì se il Governo ha presente l'esistenza di una precisa disposizione legislativa che lo impegna a promuovere entro il 31 dicembre 1957 l'adeguamento delle attuali norme di censura alle disposizioni costituzionali in materia. (27281).

RISPOSTA. — La revisione del film è disciplinata, come è noto, dalle norme contenute nel regolamento annesso al regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287, e nell'articolo 14 della legge 16 maggio 1947, n. 379.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1957

Con l'articolo 23 della legge 31 luglio 1956, n. 897, sostitutivo dell'articolo 28 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, l'efficacia di dette norme è stata mantenuta fino alla nuova regolamentazione sulla materia e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1957.

Il film *Il grido* è stato revisionato secondo le modalità stabilite nelle disposizioni citate e gli organi competenti della Presidenza del Consiglio hanno concesso il nulla osta alla proiezione in pubblico e all'esportazione, condizionandolo al taglio di alcune scene e al divieto di visione ai minori di 16 anni.

La disposizione legislativa richiamata nell'interrogazione è precisamente il citato articolo 23 della legge 31 luglio 1956, n. 897, e il Governo appunto perché venga rispettato il termine di validità stabilito in quell'articolo, ha presentato alla Camera dei deputati sin dal 14 giugno 1956, cioè prima ancora che il Parlamento approvasse la nuova legge sulla cinematografia, un disegno di legge che regola la revisione dei film e dei lavori teatrali.

Spetta quindi al Parlamento stabilire la data per la discussione del provvedimento.

Il Sottosegretario di Stato RESTA.

ALMIRANTE, ANFUSO, ROBERTI, INFANTINO, FORMICHELLA E NICOSIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri*. — Per conoscere

se gli consti che la legge 1° luglio 1955, n. 565, concernente l'estensione dei benefici di natura combattentistica a favore del personale dipendente da tutti gli enti e gli istituti di diritto pubblico, è rimasta priva di ogni effetto, sebbene il termine previsto per la sua applicazione sia ormai scaduto da circa un anno;

se gli consti che il Ministero del tesoro, dopo dieci mesi di ponderato esame, ha, di recente, rigettato il regolamento predisposto dal consiglio di amministrazione dell'I.N.A.I.L. per l'estensione dei benefici in questione ai propri dipendenti, sebbene detto regolamento avesse ottenuto — a quanto pare — l'approvazione del Ministero del lavoro, organo tutorio dell'I.N.A.I.L.;

se gli consti che una interpellanza dell'onorevole Buttè, concernente l'applicazione della legge da parte degli istituti di credito di diritto pubblico e delle Casse di risparmio, inviata al Ministero del tesoro sin dal dicembre 1955, è rimasta senza risposta;

se gli consti che la legge non è stata integralmente applicata da quegli enti che, come la società autori ed editori, sono sog-

getti alla vigilanza della stessa presidenza del Consiglio;

se gli consti che, a tutt'oggi, è rimasto inascoltato un appello rivolto dagli ex combattenti della Banca d'Italia alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero del tesoro perché « richiamino l'amministrazione della più importante banca nazionale alla stretta osservanza di un dovere giuridico ed ad una maggiore sensibilità verso una categoria benemerita »;

se non consideri gravemente lesiva del prestigio del Parlamento e della dignità del popolo sovrano l'evidente carenza del potere esecutivo davanti alla sistemica e continuata violazione di una legge che consacra il buon diritto di chi ha servito la patria in armi, e non ritenga, quindi, di dover energicamente intervenire per porre fine, al più presto, a questo increscioso stato di fatto. (24059).

RISPOSTA. — Ai fini dell'esatta applicazione della legge 1° luglio 1955, n. 565, tenuto conto di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo unico della stessa disposizione legislativa, si è, preliminarmente, resa necessaria una distinzione tra enti il cui rapporto d'impiego del personale è disciplinato da « regolamenti » ed enti soggetti alla normativa dei contratti collettivi di lavoro.

Gli enti pubblici rientranti nel primo gruppo — fra i quali è da annoverare la Banca d'Italia — hanno già provveduto ad apportare, ai propri « regolamenti », le integrazioni e le modifiche resesi necessarie ai fini dell'estensione, al dipendente personale, dei benefici combattentistici previsti per gli impiegati civili dello Stato, in conformità anche delle nuove disposizioni sullo statuto e l'ordinamento delle carriere statali in vigore dal 1° luglio 1956.

Per gli altri enti, invece, stante la complessità della questione, su suggerimento della stessa Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato promosso l'avviso del Consiglio di Stato.

L'alto consesso amministrativo, con « parere » in data 4 dicembre 1956, n. 1219, qui trasmesso con foglio del 10 gennaio 1957, richiamandosi al cennato secondo comma dell'articolo unico della legge n. 565, ha precisato che « presupposto dell'applicabilità dei benefici è l'esistenza di un regolamento autoritativamente dettato, con conseguente esclusione degli enti — di qualsiasi tipo — che abbiano i rapporti d'impiego con i propri dipendenti disciplinati da contratti collettivi di lavoro ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1957

Per quanto attiene in particolare al segnalato indugio alla risposta all'interrogazione del deputato Buttè sul personale delle casse di risparmio e di istituti di credito di diritto pubblico, si fa presente che soltanto ora — a seguito, appunto, del citato « parere » del Consiglio di Stato — si rende possibile dare esito alla richiesta stessa, anche se in senso negativo.

Infatti, dato che sia le casse di risparmio ed i monti di credito sul pegno di prima categoria, come pure la Banca nazionale del lavoro ed il monte di paschi di Siena, enti tutti che hanno formato oggetto della cennata interrogazione, rientrano nel novero degli enti pubblici aderenti ad organizzazioni sindacali, ne consegue che il personale degli enti medesimi rimane escluso dalla estensione dei ripetuti benefici di cui alla legge n. 565.

Per quanto riguarda, poi, l'istituto nazionale infortuni sul lavoro — al quale l'interrogante fa esplicito riferimento — si fa presente che la delibera adottata dall'ente — intesa, sostanzialmente, a consentire l'estensione al dipendente personale dei benefici concernenti il riconoscimento delle campagne di guerra agli effetti del trattamento di previdenza — ha già riportata l'adesione di massima del Ministero del tesoro.

Relativamente, infine, alla società italiana autori ed editori, è da osservare che nessuna proposta relativa alla estensione dei predetti benefici al dipendente personale è finora pervenuta.

Il Ministro del tesoro: MEDICI.

ANGIOY. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per conoscere se non ritengano opportuno sollecitare la decisione della commissione centrale per la finanza locale in merito alla deliberazione di estensione dei benefici previsti dalla legge-delega al personale dipendente dall'amministrazione provinciale di Sassari.

La deliberazione, approvata dalla giunta provinciale amministrativa, è stata da tempo trasmessa alla commissione, di cui si attende il parere per sollevare il personale in servizio e quello prossimo alla quiescenza da un comprensibile disagio. (27355).

RISPOSTA. — Le deliberazioni dell'amministrazione provinciale di Sassari, concernenti la modifica della pianta organica e l'estensione al personale dipendente dei benefici della legge-delega, sono tuttora in corso d'istruttoria.

Il Ministero dell'interno ha, infatti, chiesto all'amministrazione interessata, per tra-

mite della prefettura, alcuni dati e chiarimenti necessari per l'eventuale inoltro delle deliberazioni stesse all'esame della commissione centrale per la finanza locale in sede di organici.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: SALIZZONI.

BAGLIONI. — *Ai Ministri del tesoro, delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.*

-- Sulla mancata applicazione al personale posto in quiescenza dal Monte dei paschi di Siena — ente di diritto pubblico — del trattamento previsto da precedenti disposizioni di legge e concesso a quel personale con regolari deliberazioni della giunta amministrativa dell'istituto, di cui una in data 3 agosto 1923 (riconoscimento agli effetti del trattamento di quiescenza del servizio militare prestato durante la guerra 1915-18 al personale impiegato già alle dipendenze dell'istituto durante il periodo bellico);

di altra deliberazione del 14 ottobre 1924, con la quale tali benefici venivano estesi a tutti gli impiegati combattenti « divenuti o che diverranno effettivi dopo il 3 agosto 1923 » e li integrava con altri provvedimenti quali: l'anticipato conseguimento degli aumenti periodici di stipendio, il computo di due anni di servizio ai decorati al valore, ai mutilati ed invalidi ascritti alle sei prime categorie ed altri benefici di cui quelli previsti dal regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 (articolo 44, lettera A), regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, ed altri ancora, nonché della legge 1° luglio 1955, n. 563, con la quale, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, si vuole siano applicati al personale dipendente da tutti gli istituti ed enti di diritto pubblico, i benefici di natura combattentistica che le vigenti disposizioni legislative e regolamentari accordano ai dipendenti dello Stato e degli enti pubblici locali e parastatali, e per sapere le loro determinazioni per indurre il Monte dei paschi di Siena a concedere tali benefici al personale dipendente posto in quiescenza. (24365).

RISPOSTA. — Giusta anche il « parere » espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, all'estensione dei benefici combattentistici previsti per gli statali sono tenuti unicamente gli enti e gli istituti di diritto pubblico il cui rapporto d'impiego del personale è disciplinato da un « regolamento » autoritativamente dettato, con esclusione, quindi, degli enti — di qualsiasi tipo — soggetti alla normativa dei contratti collettivi di lavoro.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1957

Fra questi ultimi enti è, appunto, da annoverare il Monte dei paschi di Siena, che ha abbandonato il « regime regolamentare », fin dal 1941, partecipando, attraverso la propria organizzazione sindacale, a tutte le stipulazioni di accordi e contratti collettivi di lavoro facenti capo all'Assicredito.

Pertanto, al personale di detto istituto di diritto pubblico, sia in servizio, come pure in quiescenza — in possesso di benemerenze di guerra — non possono competere che quelle provvidenze in materia già concordate in sede sindacale e, come tali previste nei contratti collettivi di lavoro, costituenti una normativa « unitaria ed inscindibile » per tutte indistintamente le aziende di credito associate all'organismo sindacale.

Il Ministro del tesoro MEDICI.

BARBIERI, CORBI, SCARPA E DIAZ LAURA. — *Al Ministro dell'interno.* Per sapere se — in considerazione delle numerose domande di passaporto per l'estero che sono rivolte in questa stagione alle questure della Repubblica da cittadini che vogliono compiere gite turistiche — non ritenga opportuno disporre provvedimenti per aumentare l'efficienza degli uffici preposti al disbrigo delle pratiche.

Risulta invece che tali uffici sono meno efficienti in questo periodo a causa dell'inizio dei turni di ferie degli agenti, cosicché quelli che restano in servizio sono sottoposti ad un estenuante lavoro, mentre migliaia di domande di passaporto restano inevase con grave danno dei cittadini che hanno prenotato posti presso le agenzie di viaggio per determinati turni.

Gli interroganti chiedono anche di sapere se il ministro non ritenga opportuno semplificare le formalità, ridurre gli eccessivi controlli e informazioni — talvolta di carattere politico — per rendere più celere l'istruttoria per il rilascio del documento che, a termini della Costituzione, è diritto di ogni cittadino.

Gli interroganti chiedono, infine, di conoscere se il ministro ha diramato particolari disposizioni per il rilascio dei passaporti ai giovani che intendono recarsi al VI Festival della gioventù a Mosca. (27398).

RISPOSTA. — Il Ministero dell'interno non ha mancato di introdurre — nel quadro della vigente legislazione — notevoli semplificazioni alla procedura per il rilascio ed il rinnovo dei passaporti. In conformità alle disposizioni impartite, il disbrigo delle richieste dei documenti di che trattasi viene curato dalle que-

sture con la massima sollecitudine e viene contenuto, di regola, entro i limiti strettamente necessari per gli accertamenti previsti dalle disposizioni in vigore.

Gli uffici passaporti delle questure — anche nell'attuale periodo estivo, quando più elevato è il numero di richieste di rilascio e di rinnovo di detti documenti — sono, di regola, pienamente efficienti e rispondenti alle esigenze del pubblico; ove necessario, infatti, il personale di detti uffici viene adeguatamente rinforzato e nei turni di regolare licenza sempre sostituito con elementi idonei, in modo di assicurare l'efficienza del servizio.

Non risulta, in linea generale, che vi siano doglianze o proteste da parte degli interessati per il ritardo frapposto al rilascio dei passaporti.

Per quanto riguarda, infine, la partecipazione italiana al VI Festival di Mosca, sono state diramate opportune disposizioni atte a far estendere all'U.R.S.S. la validità dei passaporti delle persone che ne facciano domanda.

Il Sottosegretario di Stato SALIZZONI.

BARTOLE. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se non ritengano opportuno promuovere idonei provvedimenti legislativi, allo scopo di rendere uniforme il trattamento tributario dei redditi provenienti da trasformazione e prima manipolazione dei prodotti agricoli.

Sin qui l'amministrazione finanziaria si era conformata ai principi affermati dalla suprema Corte di cassazione a sezioni unite con decisioni del 14 giugno-30 ottobre 1951, n. 1651 e del 14 aprile 1953, n. 962.

Ora, in seguito al nuovo indirizzo giurisprudenziale manifestato dalla Cassazione (sentenza del 7 gennaio 1957, n. 128) e più recentemente ancora dalla commissione centrale delle imposte — nel senso che gli organismi sociali sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile in quanto distinti dalle persone dei singoli produttori conferenti, indipendentemente dal fatto che il reddito tratto dagli enti stessi sia già acquisito catastalmente al reddito agrario al nome dei conferenti medesimi — si è creata una situazione di estrema incertezza che determina fra le categorie interessate notevole allarme e disagio.

Per di più, sussistendo il diritto all'esenzione dall'imposta per quei produttori che direttamente effettuano la manipolazione e trasformazione nei limiti del normale ciclo produttivo, si porrebbe in essere una ingiusta

disparità di trattamento fiscale nei confronti dei produttori costretti ad associarsi, qualora la materia non venisse definitivamente ed uniformemente disciplinata. (25836).

RISPOSTA. — Con le sentenze del 19 gennaio 1957, nn. 127 e 128, nelle cause rispettivamente promosse dalla società cooperativa Icnica tabacchi e dal consorzio produttori vini e mosti rossi da taglio, la Suprema Corte di cassazione, modificando la sua precedente giurisprudenza, ha ritenuto che i redditi delle cantine sociali e delle associazioni di produttori in genere debbono essere assoggettati all'imposta di ricchezza mobile di categoria *B*. Ciò perché quando nella lavorazione e manipolazione successiva dei prodotti si inserisce un altro soggetto che non sia il proprietario o uno dei suoi ausiliari, si produce un reddito, che non è, correttamente, qualificabile come agrario, ma che è un vero e proprio reddito mobiliare di categoria *B*. Da rilevare che le menzionate massime della Corte di Cassazione confermano gli antecedenti orientamenti giurisprudenziali della commissione centrale delle imposte.

In presenza di siffatti principî, questo Ministero ha dato disposizioni agli uffici distrettuali delle imposte dirette di uniformarvisi, avvertendo, però, per motivi di equità, che ai nuovi accertamenti non sia dato effetto retroattivo e che le tassazioni abbiano decorrenza dall'esercizio finanziario 1957-58.

La chiarificazione conseguente alle summenzionate sentenze della Corte di cassazione non rende necessaria, almeno per l'immediato futuro, l'adozione di nuove disposizioni legislative. È, però, da precisare che lo schema di testo unico delle imposte dirette, in corso di esame presso l'apposita commissione parlamentare, dichiara (articolo 80, lettera *a*) non soggetti all'imposta di ricchezza mobile « i redditi che vengono realizzati da società cooperative ed associazioni, comunque costituite, mediante la manipolazione o la trasformazione, nei limiti dell'esercizio dell'agricoltura, dei prodotti conferiti dai soci in misura non eccedente la produzione dei fondi propri o condotti in affitto, a mezzadria o colonia ».

Il Ministro delle finanze: ANDREOTTI.

BIASUTTI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere quando avranno inizio i lavori del grande ponte ferroviario sul fiume Tagliamento della linea Venezia-Tarvisio, e per la cui ricostruzione è stato assegnato un primo importo di 300 milioni di lire. (27253).

RISPOSTA. — Il progetto per la sistemazione definitiva del ponte in ferro sul Tagliamento fra le stazioni di Casarsa e di Codroipo della linea Venezia-Tarvisio, limitatamente per ora al solo binario attualmente in esercizio, è stato già approvato ed i relativi lavori sono stati già appaltati.

I lavori stessi potranno quindi essere fra breve iniziati, ma occorre tener presente che la maggior parte di essi comprende la costruzione di numerose nuove travate metalliche destinate a sostituire quelle provvisorie ora in esercizio, le quali saranno costruite presso le officine della ditta appaltatrice a Padova.

Il Ministro: ANGELINI.

BOLDRINI, CERVELLATI E DIAZ LAURA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritenga opportuno di rivedere le disposizioni con le quali si è posto il divieto all'uso dei televisori all'aperto in locali pubblici, considerato lo stato di disagio in cui sono venute a trovarsi le aziende di pubblici esercizi in seguito a questa limitazione che le pone in condizione di inferiorità rispetto a circoli e ritrovi vari, che possono invece continuare a dare in visione i programmi televisivi ai loro clienti.

Costatato che queste aziende hanno già pagato il canone relativo e che il divieto è stato fatto proprio all'inizio della stagione estiva, che è quella di massimo guadagno, si richiede che il ministro dell'interno riveda le norme emanate e autorizzi almeno per quest'anno, in attesa di un riesame generale di tutta la materia, l'uso all'aperto dei televisori. (27467).

RISPOSTA. — La Presidenza del Consiglio dei ministri ha costituito un'apposita commissione interministeriale con il compito di predisporre le norme di legge atte a disciplinare la materia, che ha formato oggetto dell'interrogazione. Tale commissione — ai cui lavori sono stati invitati a partecipare anche i rappresentanti delle varie organizzazioni di categoria — nel porre allo studio la preparazione di un disegno di legge, ha ritenuto di richiamare l'attenzione di questo Ministero sui gravi e frequentissimi abusi perpetrati da moltissimi pubblici esercenti, che trasformavano i propri esercizi in sale di pubblico spettacolo. Occorre al riguardo osservare che dette sale sono, come è noto, regolate da apposite disposizioni legislative di carattere particolarmente restrittivo perché collegate ad uno speciale rapporto limite e sono soggette anche a

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1957

tutta una complessa disciplina ai fini della tutela della sicurezza degli spettatori.

Pertanto, questo Ministero, in relazione anche alle intese raggiunte in seno alla predetta commissione, ha diramato istruzioni ai dipendenti organi di polizia affinché effettuino la necessaria vigilanza, al fine di evitare che i pubblici esercizi abbiano a trasformarsi in sale di pubblico spettacolo senza osservare le norme che tale trasformazione comporta.

Con le cennate istruzioni sono state indicate le modalità a cui, a norma dell'articolo 9 del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, debbono essere subordinate le autorizzazioni di cui trattasi, precisandosi altresì che esse possono essere concesse anche per l'installazione di apparecchi televisivi all'aperto, quando l'installazione stessa venga effettuata in giardini o spazi interni dei pubblici esercizi.

È stata, invece, esclusa tale possibilità per gli spazi esterni adiacenti a luoghi di pubblico transito, in considerazione del fatto che in dette circostanze ambientali si erano verificati i maggiori e più gravi inconvenienti per la pubblica incolumità.

Il Sottosegretario di Stato SALIZZONI.

BONTADE MARGHERITA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se, tenuto conto della richiesta qualitativa e quantitativa di alloggi e della data di scadenza del regime vincolistico per le locazioni, non ritenga opportuno prorogare fino a tutto il 1960 le agevolazioni fiscali in materia di edilizia, così da facilitare l'incremento di nuove costruzioni e l'impiego di mano d'opera. (25614).

RISPOSTA. — Della materia concernente i privilegi tributari nel settore dell'edilizia nuova e di ricostruzione è stato a suo tempo investito il Parlamento, con la presentazione da parte di questo Ministero di un apposito disegno di legge (atto Senato n. 1278), che risulta tuttora all'esame della competente commissione legislativa del Senato.

Il Ministro ANDREOTTI.

BUBBIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando sarà infine emanata la decisione del ricorso n. 345-066 presentato alla Corte dei conti da Beltramello Antonio fu Luigi, residente a Cassola, che da diversi anni attende la liquidazione della pensione per perdita del figlio. (25842).

RISPOSTA. — Il ricorso prodotto dal signor Beltramello Antonio fu Luigi, discusso nell'udienza del 19 giugno 1957, presso la III sezione speciale giurisdizionale della Corte dei conti, è stato respinto con decisione pubblicata nell'udienza del 6 luglio 1957.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio SPALLINO.

BUBBIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere l'esito del ricorso di Chiarle Secondo di Maggiorino, residente a Rocchetta Belbo (Cuneo), per ottenere la pensione di guerra a seguito della perdita del figlio Secondo. La pratica è pendente da due anni avanti la Corte dei conti, n. 1417235, data la lunga attesa, il Chiarle ha urgente bisogno della definizione. (26021).

RISPOSTA. — La procura generale della Corte dei conti, in sede di istruttoria del ricorso anzidetto, ha chiesto alle competenti autorità taluni documenti, dei quali è in attesa, per poi poter far luogo agli ulteriori adempimenti processuali.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio SPALLINO.

BUFARDECI E CALANDRONE GIACOMO.

Ai Ministri dei trasporti e del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere se non ritengano di dover intervenire con la massima sollecitudine onde fare ottenere alla cooperativa « La Combattenti », che ha eseguito lavori per conto dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato, l'intera liquidazione delle somme spettanti ai suoi dipendenti che da mesi sono in attesa. (27533).

RISPOSTA. — La cooperativa « La Combattenti », già appaltatrice dei servizi di manovalanza e di manipolazione combustibili presso il deposito locomotive di Messina, della pulizia vetture presso la stazione di Catania, della manipolazione combustibili presso il deposito locomotive di Siracusa, si è resa responsabile, durante la gestione di tali appalti, di gravi inadempienze salariali verso i lavoratori, tanto che l'amministrazione ferroviaria è stata costretta ad estrometterla dagli appalti di Messina e di Siracusa, mentre, quelli di Catania sono stati abbandonati dalla cooperativa stessa, dopo aver dichiarato di non essere più in grado di continuare l'esecuzione.

L'amministrazione ferroviaria si è naturalmente preoccupata di tutelare gli interessi dei lavoratori bloccando tutti i crediti dispo-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1957

nibili della cooperativa, in attesa che i competenti ispettorati del lavoro, all'uopo interessati, comunicassero l'ammontare delle spettanze di ciascuno.

Sono stati già erogati ai lavoratori, sempre con l'assistenza degli ispettorati del lavoro, crediti complessivi per lire 4.462.090, concernenti le retribuzioni relative ai mesi di febbraio e marzo 1957, ultimi degli appalti.

Poiché i lavoratori sono ancora creditori della cooperativa, per indennità di licenziamento ed altre, per complessive lire 6.821.801, mentre i residui crediti contrattuali accantonati ammontano a complessive lire 2.950.010, sono stati interessati gli ispettorati del lavoro perché procedano ad una ripartizione proporzionale della somma accantonata fra tutti i lavoratori; dopodiché, si provvederà immediatamente all'erogazione delle quote di ripartizione ai singoli lavoratori, naturalmente sempre per conto della cooperativa ed in presenza dei funzionari dei predetti ispettorati del lavoro.

Il Ministro dei trasporti. ANGELINI.

BUFFONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere l'attuale stato della pratica relativa all'ex marinaio Struzzo Giuseppe fu Giulio, da San Lucido (Cosenza), il quale attende da tempo la concessione della pensione privilegiata ordinaria.

Per la definizione della pratica stessa, da oltre un anno è stato richiesto il giudizio del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. (25241).

RISPOSTA. — La pratica di pensione, restituita dal collegio medico legale, è stata rimessa l'11 luglio, completa del prescritto parere, al Ministero difesa-esercito - ispettorato delle pensioni - per gli ulteriori provvedimenti di competenza.

Il Sottosegretario di Stato. SPALLINO.

CALANDRONE GIACOMO E BUFARDECI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se intende intervenire per evitare il declassamento della stazione ferroviaria di Avola; la più importante della zona sud della provincia siracusana. (27322).

RISPOSTA. — Allo scopo di ridurre le spese di personale per contenere il disavanzo del bilancio ferroviario, le ferrovie dello Stato stanno attuando, fra l'altro un programma di tra-

sformazione in assuntoria di varie stazioni aventi un traffico piuttosto modesto.

La stazione di Avola è stata compresa fra tali stazioni in quanto:

ha un lavoro commerciale di limitata entità (130 biglietti e 40 trasporti in media al giorno) inferiore, cioè, a quello che si verifica in altri impianti da tempo esercitati in assuntoria con risultati soddisfacenti;

è situata su linea con regime di circolazione a dirigenza unica,

sulla linea stessa si è verificata una diminuzione di traffico in seguito alla soppressione dei treni petrolio.

Il provvedimento di che trattasi, che è stato attuato dal 1° luglio 1957, consiste nella semplice sostituzione degli agenti di ruolo con altro personale non di ruolo ma di provata capacità professionale, senza per altro apportare alcuna limitazione ai servizi messi a disposizione del pubblico.

Il Ministro. ANGELINI.

CALANDRONE GIACOMO E BUFARDECI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare per imporre il rispetto delle leggi vigenti alla cooperativa « Santa Rosalia », una delle ditte appaltatrici del deposito locomotive di Catania.

Sin dai primi giorni di appalto, i dirigenti della suddetta cooperativa, vantandosi di essere protetti da « pezzi grossi governativi », hanno violato ogni norma del capitolato, riducendo pure arbitrariamente salari, cottimi, indennità di contingenza.

Naturalmente i lavoratori hanno dovuto ripetutamente fare ricorso allo sciopero, sempre appoggiati dalla solidarietà degli operai di tutte le ditte appaltatrici e degli stessi ferrovieri. Ebbene, i dirigenti della « Santa Rosalia », hanno ricorso ad uno strano sistema nell'intento di punire i lavoratori.

Essi trattengono agli operai, triplicandolo, il salario perduto per lo sciopero, onde « risarcirsi » per « il mancato guadagno ».

Contro questa illegale trattenuta sono insorti tutti i lavoratori, che hanno soprasseduto ad ogni nuova azione, nella certezza che le autorità governative imponessero il rispetto della legge, facendo intervenire tanto l'ispettorato del lavoro di Catania quanto i dirigenti del compartimento. (27483).

RISPOSTA. — La cooperativa « Santa Rosalia » gestisce in appalto, dal 1° gennaio 1957,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1957

il servizio di manovalanza presso il deposito locomotive di Catania.

Avendo le organizzazioni sindacali segnalato che la cooperativa si sarebbe resa responsabile di gravi inadempienze salariali verso i lavoratori dipendenti, l'amministrazione ferroviaria ha subito interessato l'ispettorato del lavoro di Catania a svolgere, in merito, gli accertamenti di competenza.

Il prefato ispettorato, con lettera in data 28 marzo 1957, n. 5432, ha comunicato al compartimento di Palermo che nessuna inadempienza è emersa a carico della cooperativa ed ha concluso esprimendo il parere che « gli scopi delle agitazioni dei lavoratori dipendenti dalla cooperativa si diversificano dalle condizioni obiettive e subiettive del lavoro e dall'applicazione vera e propria del contratto di lavoro ».

Da parte delle organizzazioni sindacali non sono più pervenute altre segnalazioni a carico della cooperativa in questione.

Comunque, in relazione a quanto ora segnalato dagli interroganti, è stato nuovamente interessato il prefato ispettorato del lavoro a svolgere ulteriori accertamenti e se del caso saranno adottati, nei confronti della cooperativa, adeguate sanzioni secondo quanto previsto dal contratto d'appalto.

Circa poi l'indebita trattenuta effettuata dalla cooperativa a carico dei lavoratori che hanno partecipato agli scioperi di protesta, risulta che il giorno 10 luglio 1957, presso l'ufficio provinciale del lavoro di Catania, è stato raggiunto un pieno accordo tra impresa e organizzazioni sindacali, per la definizione della vertenza.

Il Ministro: ANGELINI.

CALASSO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non intenda intervenire perché anche i dipendenti del suo dicastero, e particolarmente quelli della direzione generale dei monopoli di Stato, che risultano esclusi dal bando di concorso dell'anno corrente 1957, siano ammessi per l'avvenire all'assegnazione di appartamenti dell'I.N.A.-Casa. (27047).

RISPOSTA. — Il Ministero delle finanze ha in corso di realizzazione, in alcune sedi di servizio, la costruzione di alloggi destinati ai propri dipendenti civili, ivi compresi gli appartenenti all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ed in altre sedi di servizio la costruzione di alloggi destinati oltre che ai suddetti dipendenti civili anche ai militari del corpo della guardia di finanza.

Dal seguente prospetto si rilevano le sedi di servizio ed il numero degli alloggi, in corso di realizzazione:

Per civili, compresi i dipendenti dell'amministrazione monopoli.

Sede di servizio	Numero alloggi
Genova	33
Milano	20
Napoli	26
Palermo	10
Roma	40
Venezia	11
Totale	140

Per civili e militari.

Sede di servizio	Numero alloggi
Bologna	12
Cagliari	12
Catania	8
Cava Tirreni	12
Chiaravalle	16
Firenze	20
Lecce	22
Lucca	23
Modena	10
Perugia	9
Rovereto	16
Torino	20
Trieste	8
Verona	8
Totale	206

Gli alloggi, non appena ultimati, verranno assegnati mediante apposito bando al quale potranno partecipare i dipendenti sopra specificati.

Data l'esistenza, nelle dette sedi, del suindicato programma collaterale, i dipendenti dell'amministrazione finanziaria non possono, ovviamente, partecipare ai bandi che, in tale località, vengono emanati dalla gestione I.N.A.-Casa per la generalità dei lavoratori, in quanto hanno diritto a partecipare, a momento opportuno, ai bandi per l'assegnazione degli alloggi riservati.

Tale sistema è per altro più vantaggioso per i dipendenti statali, in quanto notevolmente più difficile sarebbe riuscito, nei con-

corsi per la generalità dei lavoratori, ottenere l'assegnazione di un alloggio, data la presenza di competitori forniti di maggiori requisiti preferenziali. È stato, infatti, constatato, nel passato settennio, che gli alloggi I.N.A.-Casa sono andati attribuiti, per la massima parte, non a dipendenti statali, bensì a concorrenti che vivono in condizioni ancora più disagiate, e ciò nonostante che gli statali avessero maggiormente alimentato, con la massa dei loro contributi, il fondo con il quale era provveduto alle costruzioni.

Il Ministro. ANDREOTTI.

CAMANGI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è vero che le guardie campestri Iona Romualdo e Zinanni Vincenzo del comune di Trevi nel Lazio (Frosinone) che, secondo quanto formalmente assicurato nella risposta alla precedente interrogazione numero 26088, sarebbero state sospese dall'incarico perché sospettate di complicità in un furto di legname comunale, sono invece rimaste in servizio.

Risulta infatti che esse hanno, fra l'altro, elevato contravvenzione il 7 aprile 1957 contro Amati Angelo, il 18 aprile contro Graziani Pierina e il 12 maggio contro Cera Vincenzo, e quello che è più grave è che i colpiti sono proprio quei cittadini che a suo tempo ebbero a denunciare il furto di cui sopra.

L'interrogante chiede che il ministro voglia fermare la sua attenzione su questa particolare e grave circostanza, informando circa gli eventuali provvedimenti disposti in conseguenza. (26638).

RISPOSTA. — A carico delle guardie campestri del comune di Trevi nel Lazio, Iona Romualdo e Zinanni Vincenzo, non è stato adottato alcun provvedimento di formale sospensione cautelativa dal servizio.

Risulta, invero, che, con nota trasmessa agli interessati in data 16 marzo 1957, il sindaco di quella civica amministrazione si limitò ad esonerare dai servizi di polizia rurale i due dipendenti, trasferendoli, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento organico, a prestare temporaneamente la loro attività in altri rami dei servizi municipali.

L'esonero dello Iona e dello Zinanni dai servizi d'istituto fu causato dalla necessità di svolgere una inchiesta in merito ad una loro sospettata complicità in furto di legname del comune, denunciata all'amministrazione municipale.

Successivamente, per ordine del vice sindaco, il provvedimento di esonero subì una

interruzione dal 2 al 9 aprile — e subito dopo venne definitivamente revocato — in quanto, a causa della deficiente vigilanza, si verificavano tali danni al patrimonio boschivo comunale da far ritenere necessario di disporre di tutto il personale adibito ai servizi di polizia campestre. I due dipendenti, restituiti, pertanto, alle loro funzioni di vigilanza rurale, elevarono, in data 7 aprile 1957, contravvenzione per pascolo abusivo a carico di Amati Angelo che, a suo tempo, unitamente ad altri, aveva avuto a denunciare esportazioni di legname di proprietà del comune.

Non risulta, d'altro canto, che a carico di Graziosi Pierina sia stata elevata alcuna contravvenzione dallo Iona o dallo Zinanni.

Per converso, la contravvenzione a Cera Vincenzo fu elevata il 12 maggio 1957 dalla guardia Iona Romualdo per violazione, nel centro abitato, dell'articolo 724 del codice penale.

Si soggiunge, infine, che, dagli accertamenti esperiti in merito all'esportazione del legname del comune — l'esito dei quali è stato già comunicato alla procura della Repubblica di Frosinone — non sono emersi elementi a carico delle guardie campestri Zinanni Vincenzo e Iona Romualdo.

Il Sottosegretario di Stato SALIZZONI.

CASTELLARIN. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non ritiene opportuno — al fine di rendere più facilmente governabili i comuni — presentare un disegno di legge modificativo del testo unico della legge comunale e provinciale, così da rendere possibile l'approvazione delle spese straordinarie senza la maggioranza assoluta della metà più uno dei consiglieri. (27105).

RISPOSTA. — Poiché la vigente legislazione comunale e provinciale non prevede un *quorum* nella votazione per « spese straordinarie dei comuni », è da presumere che l'interrogante abbia inteso riferirsi alle spese concernenti servizi o lavori da finanziarie con l'assunzione di mutui (articolo 190 del testo unico 1915) e a quelle di cui agli articoli 315 e 316 del testo unico del 1934.

Per il disposto dell'articolo 190 del citato testo unico 1915, infatti, i provvedimenti consiliari relativi alle spese suindicate devono essere deliberati col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica al momento della votazione.

Pertanto, poiché lo scopo di tale norma è evidentemente diretto a contenere le possibili espansioni di spesa, non sembra opportuno —

almeno per il momento — promuovere la modificazione della cennata procedura, atteso che, come è noto, nella loro maggior parte i comuni versano in deficitarie situazioni finanziarie.

Il Sottosegretario di Stato SALIZZONI.

CERVONE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se è vero che nel mese di luglio 1957 tutte le linee automobilistiche che arrivano a Roma provenienti dalle strade statali Appia e Tuscolana abbiano a porre a Roma il loro unico capolinea in zona San Giovanni, e precisamente in via Carlo Felice

L'interrogante fa presente che, se con tale provvedimento si intende alleggerire il più possibile il traffico al centro della capitale, tale scopo non lo si ottiene, in quanto la massa dei viaggiatori provenienti dalle varie parti del sud Lazio e della Campania, accentrata tutta in una zona, sarà motivo di un disordine, che non vi sarebbe, se si lasciasse le cose allo stato attuale.

L'interrogante inoltre fa presente il grave incomodo che ne deriva ai cittadini che, venendo a Roma per disbrigare in un giorno le proprie cose, si vedono costretti a perdere tempo prezioso per portarsi da San Giovanni al centro e viceversa.

L'interrogante, mentre reputa opportuno, ai fini dell'alleggerimento del traffico a Roma, l'obbligo da fare alle corriere di percorrere il tratto più breve in Roma per raggiungere dal centro le strade consolari, non può non far presente i gravi inconvenienti che si avrebbero, qualora si attuassero i provvedimenti paventati, e non può non far presente i gravi motivi di turbamento di ordine pubblico che tutto ciò provocherebbe. (27406).

RISPOSTA. — Il decentramento del capolinea dei servizi automobilistici provenienti dalle vie Appia e Tuscolana a via Carlo Felice, nella zona di San Giovanni, ove esiste un importante nodo autofilotramviario che permette ai viaggiatori di detti servizi di poter agevolmente raggiungere le varie località cittadine, è stato attuato con decorrenza dall'8 luglio.

Tale decentramento, adottato a seguito della decisione presa dal comune di Roma, nella sua specifica competenza in materia di circolazione stradale e di viabilità nell'ambito dell'abitato urbano, potrà, negli intendimenti del suddetto comune, decongestionare il traffico cittadino assicurando una maggiore sicurezza alla circolazione stessa.

Si assicura comunque che lo spostamento in parola è stato attuato in via sperimentale e senza alcun pregiudizio per le eventuali modifiche che, a seguito dei risultati dell'esperimento, si rendessero opportune nell'interesse dei viaggiatori e della correlativa necessità di snellire il traffico cittadino.

Il Ministro ANGELINI.

CHIARAMELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se, di fronte al voto del Parlamento francese dell'11 aprile 1957 — voto auspicante in maniera ferma e chiara la volontà della Francia di ricostruire la linea internazionale Cuneo-Nizza, che, attraversando il Piemonte, serve ad unire tre paesi: Svizzera, Italia e Francia — nonché alla precisa deliberazione assunta dalla cassa di risparmio di Cuneo di mettere a disposizione dello Stato tre miliardi di lire da coprirsi con l'emissione di eventuali obbligazioni garantite dallo Stato, destinate alla totale ricostruzione di detta linea (in territorio italiano come francese), non creda sia ormai giunto il momento di agire nei confronti del Governo francese (prendendo anche l'occasione della prossima venuta a Roma del Presidente e del ministro degli esteri della Repubblica amica), per arrivare ad una convenzione che stabilisca le modalità della ricostruzione della linea stessa.

Credo che solo così si possa finalmente, ad oltre undici anni dalla cessazione dell'infausta guerra, dare la soddisfazione che meritano le popolazioni della Francia e dell'Italia ed aumentare e normalizzare le comunicazioni stradali e ferroviarie che uniscono i due popoli, che sempre furono fratelli. (26110).

RISPOSTA. — La ricostruzione della ferrovia Cuneo-Nizza era ed è indubbiamente legata ad una decisione congiunta delle autorità francesi ed italiane.

Come più volte si è avuto occasione di comunicare alle autorità che si sono interessate a tale problema, il punto di vista di questo Ministero al riguardo è sempre stato favorevole alla ricostruzione, sempreché da parte francese si procedesse al ripristino della linea e previe le opportune intese con il Ministero del tesoro in relazione al rimborso delle inevitabili passività di esercizio.

Senonché attualmente il Ministero degli affari esteri ha fatto conoscere che il ministro plenipotenziario Jordan, che era stato a suo tempo incaricato dal ministro Pineau di esaminare il problema del ripristino della Cuneo-Nizza, ha fatto presente che, a seguito di un

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1957

attento esame della questione, le autorità francesi hanno constatato di non poter assolutamente stanziare alcuna somma né per i lavori di ripristino né per il quasi sicuro deficit di esercizio, per una linea che non presenta alcun particolare interesse né turistico né commerciale per la Francia.

Comunque, nel caso che da parte italiana si insistesse sul ripristino della linea perché ritenuta utile ai nostri interessi, la Francia sarebbe disposta ad esaminare qualsiasi nostro progetto che non implichi nessun aggravio per il bilancio francese. In altri termini, i francesi non penserebbero di opporsi né all'esecuzione dei lavori a nostre spese né a concederci l'esercizio della linea anche per il tratto in territorio francese.

In tali condizioni si deve rilevare che la questione subisce ulteriori complicazioni, in quanto la legislazione italiana consente la erogazione di fondi soltanto per linee ferroviarie comprese nel territorio nazionale. Nella eventualità quindi che la proposta stessa venisse riconosciuta meritevole di considerazione, occorrerebbe apprestare lo strumento legislativo idoneo per attuarla.

Ad ogni modo non si mancherà di approfondire ulteriormente l'esame della questione quando si sarà in possesso di tutti i necessari concreti elementi di giudizio sul costo dell'opera compreso il tratto francese e sui prevedibili risultati di esercizio.

Il Ministro dei trasporti: ANGELINI.

CHIARAMELLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia*. — Per conoscere perché, contrariamente a quanto più volte è stato affermato, il regime carcerario debba essere quello d'infamata e tetra memoria che molti di noi hanno conosciuto in altri tempi. Un caso si è avuto nel recente processo di Venezia, dove uno degli imputati è comparso, davanti al tribunale, vestito con la casacca di carcerato, sempre ammanettato, preda dei fotografi, e quindi dei commenti, non certo benevoli, dei giornali di tutto il mondo.

Si debbono pertanto vedere, come nel passato, prevenuti e condannati, anche non pericolosi, chiusi ancora con le vecchie, pesanti, antiestetiche manette a catene, carichi di valigie e di pesi che molte volte non possono portare.

Il disagio, l'umiliazione che molti innocenti soffrono, dovrebbero spingere il Governo a proporre disposizioni più umane, anche se ciò possa giovare a qualche incallito delinquente.

E ora che si provveda affinché nel regime carcerario si introducano norme, usi e regolamenti veramente umani. Così si servirà la civiltà, la dignità dell'uomo, ed il costume democratico che deve essere la base della nostra Repubblica. (26146).

RISPOSTA. — Presso questo Ministero è in corso lo studio per la riforma del regolamento degli istituti di prevenzione e di pena, con la quale si tende a sostituire o modificare le norme del regolamento stesso che possano apparire in contrasto con i più moderni orientamenti in materia penitenziaria.

Comunque posso assicurarle che nell'interno degli stabilimenti carcerari non vengono affatto adottate misure di rigore e privazioni le quali avrebbero solo l'effetto di provocare nei detenuti sofferenze e mortificazioni, senza alcuna efficacia rieducativa, o di comprimere la loro libertà di azione, senza che ciò fosse richiesto da ragioni di sicurezza.

Devo poi far presente che le traduzioni dei detenuti da uno stabilimento all'altro o dal luogo di pena alle aule di udienza, devono essere eseguite in modo da evitare evasioni ed atti di resistenza. A tal fine si rende necessario l'uso delle manette, e cioè di un vincolo ai polsi che impedisca reazioni manuali e limiti i movimenti.

Non bisogna dimenticare che, nonostante l'uso di tale vincolo, avvengono spesso fughe, e vengono dai detenuti in traduzione compiuti gesti di violenza contro i carabinieri.

Sarà compito della competente amministrazione studiare l'impiego di un sistema di manette meno antiquato di quello attuale.

Infine ritengo opportuno comunicarle che la direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena sta studiando il miglior modo per sostituire, in tutti i reclusori indistintamente, il vecchio vestiario dei carcerati con tute da lavoro di uso comune.

Il Ministro: GONELLA.

CHIARAMELLO. — *Al Ministro della difesa*. — Per conoscere se corrispondono a verità le voci che da qualche tempo circolano sul trasferimento in altra città del primo C.A.R., attualmente di stanza a Casale Monferrato (Alessandria).

Proprio in questo momento, in cui Casale è stata privata del distretto militare e di altri importanti enti ed uffici statali, sarebbe di pessimo gusto arrivare al trasferimento del C.A.R. per favorire qualche altra città.

Nel caso le notizie fossero esatte, l'interrogante auspica che il ministro voglia far riesa-

minare la questione e prendere provvedimenti affinché a Casale Monferrato non venga a mancare questa ultima fonte di attività, che rappresenta anche una vecchia tradizione per la storia del capoluogo del Monferrato. (27109).

RISPOSTA. — Allo stato, le voci di un trasferimento da Casale Monferrato del primo centro addestramento reclute sono prive di qualsiasi fondamento.

Il Sottosegretario di Stato Bosco.

CHIARINI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'agricoltura e foreste e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per sapere se non trova opportuno, di fronte alle innumerevoli richieste dei viaggiatori italiani ed esteri, e per la qualità dissetante e disintossicante del latte, universalmente riconosciuta, di obbligare la vendita di latte di vacca in bottiglia nei ristoranti delle stazioni ferroviarie, da parte dei rifornitori dei viaggiatori in transito attraverso le vendite effettuate su carrelli od altro, come sulle vetture ristoranti e presso gli stessi servizi ristori viaggiatori. (27183).

RISPOSTA. — Tutti i caffè-ristoratori di stazione di località servite da una centrale del latte sono provvisti di latte in bottiglia fornito dalle predette centrali ed impiegano tale prodotto per il servizio di bar. Naturalmente, a richiesta del pubblico, vengono servite bottiglie di latte da asportare.

Lo smercio del latte da parte degli esercizi in parola è eseguito nei locali degli esercizi stessi (bar e ristorante) e non a mezzo dei carrelli che effettuano le vendite ai treni.

Per quanto si riferisce particolarmente all'incremento dello smercio del latte ai viaggiatori in transito, attraverso le vendite con carrelli, si deve far presente che vi oppongono le seguenti difficoltà.

1°) L'elevato costo che il prodotto verrebbe ad avere. Infatti gli esercizi di stazione, oltre a praticare una maggiorazione sul prezzo del latte rispetto ai locali cittadini per i maggiori oneri derivanti dalla particolare vendita a mezzo carrelli, dovrebbero praticare una ulteriore maggiorazione di lire 100 per il costo di ogni bottiglia vuota da un litro. In tal modo il costo del prodotto verrebbe ad essere quasi triplicato con inevitabili proteste da parte di quei viaggiatori che non si renderebbero conto dell'elevato costo del vuoto.

Per ovviare a tale inconveniente sarebbe necessario che le centrali del latte si attrezzassero per offrire il prodotto stesso in confezioni di piccola capacità ed in recipienti di costo notevolmente inferiore a quello attuale.

2°) Un altro inconveniente che impedisce di rifornire i carrelli destinati alle vendite ai treni di bottiglie di latte è dato dal fatto che tale prodotto è suscettibile di avvariarsi in breve tempo.

Per eliminare tale inconveniente, sarebbe necessario che la vendita venisse effettuata a mezzo di carrelli dotati di speciale refrigerazione (ad esempio carrelli muniti di compressore frigorifero; di tali mezzi esistono, nei caffè-ristoratori della rete, solo pochissimi esemplari, in dotazione degli esercizi più importanti, dato l'alto costo dei mezzi stessi).

Sembra, pertanto, che fino a quando le centrali non saranno in grado di fornire un prodotto trattato in modo tale da ovviare agli inconvenienti sopra ricordati, non appare economicamente possibile incrementare la vendita del latte di vacca in bottiglia nel modo suggerito dall'interrogante.

Il Ministro dei trasporti ANGELINI.

CHIAROLANZA, MUSCARIELLO, CAFFIERO E AMATO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non ritiene giusto disporre la nuova costruzione degli uffici postali e telegrafici di Frattamaggiore (Napoli) ovvero il completo adeguamento degli attuali locali alle esigenze del servizio, e ciò a carico dell'amministrazione dello Stato, anche in considerazione del deplorabile stato igienico-ambientale in cui si trovano per adesso gli uffici, nonché del fatto che Frattamaggiore è un centro dove, così per il movimento industriale e commerciale come per il considerevole numero di pensionati (circa 3 mila), i servizi postali hanno un notevole incremento, cui è inadeguata la presente sistemazione degli uffici.

Gli interroganti fanno presente al ministro che centri minori, senza le esigenze ed il movimento postelegrafico di Frattamaggiore, hanno ottenuto nuovi edifici postelegrafici, e che per le richieste di Frattamaggiore la direzione provinciale delle poste ha dato ripetute assicurazioni, rimaste tutte inevase. In tale situazione di cose gli interroganti ritengono urgente e necessario l'intervento dell'amministrazione centrale a tutela degli interessi del servizio di Frattamaggiore. (26569).

RISPOSTA. — La pratica inerente alla sistemazione in una sede più adeguata dell'ufficio postale di Frattamaggiore ha da tempo preoccupato questo Ministero che solo di recente,

dopo difficili e lunghe ricerche, ha reperito un nuovo locale di proprietà privata, composto di un ampio salone, di due vani retrostanti, e quindi ritenuto idoneo a soddisfare le esigenze dei servizi.

Posso soggiungere che questo Ministero medesimo ha già disposto il trasferimento dell'ufficio nel nuovo locale.

Il Ministro: MATTARELLA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non creda necessario disporre che siano di urgenza riparati i danni recati dagli eventi bellici alla strada comunale di accesso da Sant'Angelo del Pesco (Campobasso) allo scalo ferroviario della Sangritana, senza di che l'amministrazione provinciale di Campobasso non delibererà l'assunzione della relativa manutenzione, che pure ha dichiarato di voler deliberare. (26192).

RISPOSTA. — Non è stato possibile finora eseguire la riparazione della strada di cui all'interrogazione, data l'insufficienza dei fondi in relazione al comparativo grado di urgenza di altri lavori del genere da eseguire nella circoscrizione di Isernia.

Si assicura, comunque, che detti lavori saranno tenuti in particolare evidenza in sede di formulazione di prossimi programmi, compatibilmente con le disponibilità dei fondi ed in relazione alle altre opere analoghe.

Il Ministro: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se è fondata la voce, presto diffusasi in Pisa e provincia, destando meraviglia e malcontento, secondo cui sarebbe stata decisa la soppressione del magazzino approvvigionamenti delle ferrovie dello Stato di detta città, che, servito da binari e piattaforme girevoli, e con un movimento annuo di circa ventimila tonnellate di materiali, non può certo annoverarsi fra gli impianti inutili ed inattivi, tanto più che in questi ultimi due anni sono stati spesi diversi milioni per l'ampliamento di coperture, il miglioramento dei servizi e la ricostruzione di tutto l'impianto elettrico in cavo, e se non creda, in caso affermativo, di revocare il provvedimento. (26747).

RISPOSTA. — Lo studio relativo alla soppressione del magazzino approvvigionamenti di Pisa è stato condotto nel quadro delle iniziative per l'indispensabile adeguamento dei servizi ferroviari alle effettive esigenze in re-

lazione alla nota situazione del bilancio aziendale.

Una decisione in proposito potrà essere presa solo al termine dello studio in corso e dopo aver valutato attentamente e sotto ogni punto di vista la situazione.

Il Ministro: ANGELINI.

COLITTO. — *Ai Ministri dell'interno, dell'agricoltura e foreste e di grazia e giustizia.* — Per avere notizie in merito ad illecite contrattazioni riguardanti il bosco comunale di Pescolanciano (Campobasso), per cui quell'amministrazione comunale, con deliberazione del 13 aprile 1957, ha deliberato di denunciare i fatti all'autorità giudiziaria. (26955).

RISPOSTA. — Il consiglio comunale di Pescolanciano, con delibera del 13 aprile 1957, n. 31, dopo aver rilevato che i confini territoriali in località Macchia del Termine sarebbero stati modificati a danno del comune ed a favore dei fratelli Nicola e Donato Testa ad opera del guardiaboschi Del Ciello Armando, aveva stabilito di provocare:

a) la reintegra della zona usurpata ed il ripristino dei confini mediante apposizione di termini lapidei;

b) la sospensione cautelativa del guardiaboschi Del Ciello Armando, « presumibilmente reo »;

c) la costituzione del comune quale parte civile per il risarcimento dei danni.

Poiché con la citata deliberazione venivano contemporaneamente adottati tre differenti provvedimenti, di cui due sono da sottoporre al controllo di merito dell'organo tutorio mentre un altro era soggetto a controllo di mera legittimità, l'atto in questione venne dalla prefettura di Campobasso rinviato al comune, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 123, comma primo, del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, perché fossero adottati, invece, tre separati atti deliberativi.

In data 30 giugno 1957 sono, infatti, pervenuti alla prefettura tre deliberazioni riguardanti rispettivamente:

la reintegra della zona usurpata;

la sospensione cautelativa del guardiaboschi Del Ciello Armando;

la costituzione del comune quale parte civile.

Mentre la prima di tali deliberazioni rimane riservata al competente esame dell'organo tutorio, il secondo provvedimento è stato, invece, annullato dal prefetto per illegittimità in quanto, non essendo intervenuto il rinvio

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1957

a giudizio del guardaboschi, manca, ai sensi dell'articolo 249, comma primo, del testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, il presupposto processuale che possa legittimare la sospensione cautelativa del salariato medesimo.

Per quanto riguarda, infine, la costituzione di parte civile, col nuovo atto deliberativo lo stesso consiglio comunale di Pescolanciano ha stabilito di rinviare ogni decisione al riguardo, non essendo stato ancora giudizialmente accertato il danno ed il responsabile del medesimo.

Si soggiunge infine che, da parte sua, la prefettura di Campobasso ha disposto accertamenti a mezzo dell'ufficio tecnico del catasto, per quanto concerne lo spostamento dei confini, ed a mezzo dell'arma dei carabinieri, per quanto riguarda l'asserita partecipazione del guardaboschi Del Cielo a detto spostamento. L'amministrazione comunale di Pescolanciano, dal canto suo, ha riferito i fatti all'autorità giudiziaria la quale, però, finora non ha adottato alcun provvedimento né per rinviare a giudizio il prevenuto, né per pronunciarsi su istanze prodotte nel frattempo da quest'ultimo e dai fratelli Testa.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno SALIZZONI.

COLITTO — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere le determinazioni della commissione censuaria centrale in merito alla domanda del comune di Ferrazzano (Campobasso) di essere incluso nell'elenco dei comuni montani, in virtù dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991. (27007).

RISPOSTA. Il comune di Ferrazzano non è stato incluso dalla commissione censuaria centrale nell'elenco dei territori montani, per mancanza delle caratteristiche altimetriche e di reddito prescritte. Tuttavia, il predetto comune usufruisce, fin dall'anno 1952, delle provvidenze relative perché il suo intero territorio è stato incluso dal competente Ministero dell'agricoltura e delle foreste nel comprensorio di bonifica montana del Fortore, ai sensi dell'articolo 14 della suddetta legge, il quale prevede appunto l'inclusione nei comprensori di bonifica anche di territori che non presentino le caratteristiche di cui all'articolo 1 della legge medesima.

Il Ministro ANDREOTTI.

COLITTO. *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per conoscere se non creda urgente intervenire perché sia-

no eliminati gli inconvenienti di spazio, di igiene, di organizzazione, di organico e di amministrazione, che da più parti sono stati rilevati per l'ospedale di Taranto. (28021).

RISPOSTA. — In merito alle condizioni igieniche e sanitarie dell'ospedale civile di Taranto, questo Ministero si riporta a quanto comunicato all'interrogante in sede di risposta ad analoga interrogazione n. 26376 (allegato al resoconto della seduta del 17 luglio 1957).

Il Sottosegretario di Stato per l'interno SALIZZONI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se approva l'operato dell'amministrazione comunale di Sant'Elena Sannita (Campobasso), la quale si ostina a non pagare al medico condotto, dottor Giuseppe Calabrese, la somma di lire 105 mila a lui dovuta per assegni arretrati, nonostante l'emissione di mandato di ufficio in data 15 maggio 1957, nonché gli stipendi maturati dal 1° dicembre 1956, e quali provvedimenti intende prendere per indurre la detta amministrazione ad effettuare tali pagamenti. (27069).

RISPOSTA. — Il consiglio comunale di Sant'Elena Sannita, con deliberazione del 24 aprile 1955, n. 3, approvata dalla giunta provinciale amministrativa di Campobasso in data 18 maggio successivo, stabilì di migliorare il trattamento economico dei sanitari condotti e il sindaco del tempo, l'11 dicembre dello stesso anno, emise in favore del medico condotto, dottor Giuseppe Calabrese, il mandato n. 144 di lire 105 mila per conguaglio assegni dal 1° gennaio 1955.

Tale mandato, che non era stato estinto entro il 1955, venne, però, ritirato ed annullato dalla nuova amministrazione, eletta il 27 maggio 1956.

In seguito ad istanza dell'interessato, la giunta provinciale amministrativa emise in data 15 maggio 1957 mandato di ufficio di lire 105 mila con obbligo a carico dell'esattore-tesoriere di soddisfare il pagamento anche in mancanza di fondi di cassa, ai sensi dell'articolo 243 del testo unico della legge comunale e provinciale.

Inoltre l'amministrazione comunale — a seguito di intervento della prefettura — ha emesso in data 27 aprile 1957, sempre a favore del predetto sanitario, altro mandato di lire 55.556, per assegni di aspettativa relativi al mese di dicembre 1956.

Poiché, però, da accertamenti effettuati mediante una verifica straordinaria di cassa, è

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1957

emerso che l'esattore-tesoriere ha superato il limite delle anticipazioni previsto dall'ultimo comma dell'articolo 243 del testo unico della legge comunale e provinciale 1934, modificato dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 771, la prefettura di Campobasso ha rivolto premure all'amministrazione comunale perché provveda a procurarsi i mezzi per fronteggiare l'attuale deficienza di cassa e mettersi in grado di corrispondere a tutti i dipendenti l'importo degli assegni maturati e non ancora pagati.

La prefettura, inoltre, è intervenuta presso l'ufficio provinciale del tesoro ed ha ottenuto il libero corso del mandato relativo alla prima e seconda rata compartecipazione I.G.E., svincolando lire 200 mila, che saranno riscosse dal tesoriere del comune e destinate al pagamento di acconti sulle competenze spettanti ai sanitari condotti del comune.

Il Sottosegretario di Stato SALIZZONI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non creda opportuno concedere all'asilo infantile di Cantalupo del Sannio (Campobasso) un congruo sussidio indispensabile perché possa continuare a svolgere l'encomiabile attività sino ad oggi svolta. (27070).

RISPOSTA. — L'istanza dell'asilo infantile di Cantalupo del Sannio, è in corso d'istruttoria presso la prefettura di Campobasso.

Salve le risultanze dell'istruttoria in corso, è da presumere che la richiesta potrà avere accoglimento.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non creda di concedere un congruo sussidio all'asilo infantile di Montefalcone del Sannio (Campobasso) che da tempo va svolgendo grande opera di bene. (27071).

RISPOSTA. — Nel luglio 1956 all'asilo infantile di Montefalcone del Sannio fu concesso un contributo di lire 100 mila. Dopo tale data, nessuna altra analoga istanza è pervenuta a questo Ministero.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

COLITTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione e al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Portocannone (Campobasso) dell'asilo infantile. (27074).

RISPOSTA. — Facendo seguito a quanto già comunicato all'interrogante dal Ministero della pubblica istruzione in data 9 luglio 1957, si fa presente che il comune di Portocannone è compreso nel programma approvato dal comitato dei ministri per il Mezzogiorno nella tornata del 20 febbraio 1957 per la costruzione di asili infantili, secondo la facoltà concessa dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1955, n. 105.

La Cassa per il Mezzogiorno è ora in attesa che il prefetto di Campobasso faccia conoscere su quale suolo dovrà sorgere l'asilo infantile e l'ente gestore che dovrà curarne la costruzione.

Il Ministro della Cassa per il Mezzogiorno: CAMPILLI.

COLITTO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non creda opportuno, anzi necessario, disporre l'attuazione del progetto, da tempo predisposto, per lo spostamento dello scalo ferroviario di Novi Ligure (Alessandria) in località più favorevole, essendosi quello esistente reso assolutamente inadeguato al movimento in atto, per cui talvolta un solo binario deve contenere oltre 40 vagoni, il che rende impossibile ogni altro movimento, anche per il fatto che il traffico delle acciaierie I.L.V.A. spesso blocca il binario intralciando e danneggiando notevolmente il lavoro della Società industria del freddo, ivi esistente. (27184).

RISPOSTA. — Gli impianti dello scalo merci, per il pubblico, di Novi Ligure sono adeguati al traffico che normalmente si svolge nella stazione.

Si manifesta, però, in qualche giornata, il contemporaneo arrivo, per conto della Società industria del freddo, di numerosi trasporti, che raggiungono spesso le 30 unità, i quali creano qualche difficoltà alla stazione, difficoltà che per altro vengono superate mediante opportuni accorgimenti di esercizio.

Ciò premesso, per quanto riguarda lo spostamento del detto scalo merci, comunico che durante la scorsa guerra fu studiato un piano di ampliamento della stazione di Novi Ligure che prevedeva l'impianto di uno scalo merci sussidiario nella zona in corrispondenza dell'area deposito carbone, lato Genova, ma considerata la notevole spesa occorrente per realizzare sia pure un primo gruppo di lavori di tale piano ed in relazione anche alle difficoltà di carattere finanziario del momento, venne deciso di rimandare la esecuzione dei lavori stessi ad altra epoca.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1957

Allo stato attuale delle cose il provvedimento richiesto non troverebbe adeguata giustificazione nella entità del traffico facente capo allo scalo di Novi Ligure, per cui il provvedimento stesso non può, per ora, essere preso in considerazione.

Per quanto concerne i trasporti della società industria del freddo, il cui stabilimento ricade in prossimità della zona dove era previsto lo sviluppo del nuovo scalo merci anzidetto, è ritenuto che un notevole miglioramento potrebbe ottenersi qualora la società stessa venisse nella determinazione di allacciarsi alla stazione di Novi Ligure a mezzo di un normale binario di raccordo, che consentirebbe di eliminare gli inconvenienti segnalati.

Il Ministro. ANGELINI.

COLITTO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere quando la popolazione di Duronia (Campobasso) potrà cominciare a godere dei benefici dell'acquedotto molisano. (27189).

RISPOSTA. — Alla alimentazione idrica del comune di Duronia potrà darsi inizio entro il prossimo mese di agosto, dopo che siano state effettuate le necessarie operazioni di disinfezione della condotta e del serbatoio.

Il Ministro. CAMPILLI.

COLITTO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere quando la popolazione di Civitacampomariano (Campobasso) potrà cominciare a godere dei benefici dell'acquedotto molisano. (27317).

RISPOSTA. — Il progetto esecutivo interessante il completamento dell'acquedotto molisano sinistro, che dovrà assicurare l'alimentazione idrica del comune di Civitacampomariano, è attualmente in fase di ultimazione da parte dei liberi professionisti a suo tempo incaricati dalla Cassa per il Mezzogiorno, e se ne prevede la consegna alla medesima entro il prossimo mese di agosto.

Il Ministro. CAMPILLI.

COLITTO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere l'attuale situazione della gestione raggruppamenti autocarri (G.R.A.) in merito alla quale ora si parla di soppressione, ora di nuova vita, determinando nel settore grande confusione ed incertezza. (27423).

RISPOSTA. — Con disegno di legge n. 2025, comunicato alla presidenza del Senato il 25 giugno 1957 — il quale sostituisce il disegno di legge già presentato al Senato (atto n. 151) recante norme per la soppressione della G.R.A. — si dispone la liquidazione della predetta gestione con le norme di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, che prevede la « soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale ».

Con lo stesso disegno di legge si dispone, altresì, la sistemazione alle dipendenze del Ministero dei trasporti del personale della sindacata gestione, ovvero la corresponsione di una integrazione del trattamento di liquidazione spettante, in base alle vigenti norme di legge e di contratto, a quelle unità che non potessero o non intendessero ottenere la sistemazione.

Il Ministro. ANGELINI.

CREMASCHI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga incompatibili ed eccessive le seguenti domande di offerte in denaro. 1°) per assistenza ai profughi ungheresi, 2°) per soccorso invernale; 3°) per l'associazione della Dante Alighieri; 4°) per la Croce rossa; 5°) per la cassetta di risparmio; 6) per lotterie; 7°) per l'impianto radio; 8°) per l'assistenza antitubercolare, che le maestre delle scuole elementari di San Faustino site in via Bianchi Ferrari, n. 1, Modena, continuano a chiedere con insistenza, a seguito delle pressioni della direttrice e della capo-gruppo Lidia Terzoli, agli alunni che frequentano le scuole summenzionate.

Considerando le offerte suddette non solo eccessive ma ingiustificate, e tenuto conto del forte malcontento dei genitori dei bimbi che frequentano le predette scuole per le continue pressioni alle quali sono soggetti, qualora non possono consegnare il denaro che i loro figli chiedono per portarlo alle maestre; avendo notato che i bambini i quali si recano alla scuola senza portare alcuna somma vengono posti di fronte al timore della discriminazione, e ritenendo equo ed umano che ad ogni scolaro sia assicurato, ricco o povero che esso sia, parità di diritti quando siedono sui banchi della scuola, considerando inoltre che le maestre non debbono sentirsi umiliate per non avere raccolto la somma stabilita dalla direttrice; si chiede di conoscere quali provvedimenti si intendono adottare perché un tale

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1957

sistema venga, per la tranquillità dei bambini e delle maestre e per il buon nome della scuola italiana, quanto prima definitivamente eliminato. (26221).

RISPOSTA. — Le raccolte di fondi nelle scuole sono vietate dal Ministero che si è riservato di autorizzarne — con apposita circolare diramata di volta in volta ai provveditori agli studi — alcune, come quelle riguardanti la Croce rossa, la Dante Alighieri, la campagna antitubercolare e il soccorso invernale.

Quando poi è accaduto che qualche grave sciagura si sia abbattuta sul territorio nazionale o abbia colpito altri popoli, il Ministero ha ritenuto doveroso sollecitare il senso di solidarietà civica ed umana delle scolaresche, invitandole ad offrire il loro aiuto agli infelunati.

In ogni caso è stata però sempre sottolineata la necessità che ogni offerta sia del tutto spontanea e volontaria.

Per quanto riguarda in particolare le scuole di San Faustino site in Modena, risulta che effettivamente è stata effettuata una raccolta di denaro, oltre quelle consentite legittimamente, sia pure per un nobile scopo.

Le famiglie degli alunni contribuirono spontaneamente e senza nessuna richiesta o pressione con la somma di lire 19 mila (dicinannovemila).

Il Ministero comunque ha confermato il divieto di raccolta di denaro a qualsiasi titolo tra le famiglie degli alunni, ed ha richiamato il personale dipendente all'osservanza delle norme.

Il Ministro: MORO.

CUTTITTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere i motivi per i quali il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie non ha ancora emesso il proprio parere sulla pratica di pensione riguardante l'ex militare di truppa Sabatino Rosario fu Vincenzo, da Collesano (classe 1930), inviagli dal Ministero difesa- esercito fin dall'ottobre 1955. (26577).

RISPOSTA. — In conformità del parere espresso dal comitato pensioni privilegiate ordinarie, con decreto del Ministero della difesa in data 24 giugno 1957, l'istanza di pensione del soldato in congedo Sabatino Rosario è stata respinta, in quanto l'infermità contratta dal militare non è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Copia del predetto decreto è stata trasmessa, in data 27 giugno 1957, al sindaco del

comune di Collesano (Palermo), per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato. SPALLINO.

D'AMBROSIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non ritiene opportuno, allo scopo di favorire l'afflusso del risparmio privato verso l'acquisto dei titoli di Stato o di quelli garantiti dallo Stato, abrogare le attuali disposizioni che decurtano del dieci per cento circa il valore dei titoli stessi, in occasione di depositi da farsi, presso l'amministrazione statale, di cartelle del debito pubblico. (26386).

RISPOSTA. — La decurtazione del decimo sul valore dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato vincolati a cauzione trae origine dall'articolo 199 del regolamento di contabilità generale dello Stato e trova pratica attuazione in tutti i casi in cui le cauzioni vengono effettuate in effetti pubblici.

Ciò ha semplicemente scopo cautelativo per i realizzi in caso di eventuale inadempienza contrattuale, e pertanto non si ritiene che la modifica delle disposizioni sopracitate possa influire sull'afflusso del risparmio in detti titoli.

Il Ministro: MEDICI.

DANTE. — *Al Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e della difesa.* — Per conoscere, da ognuno di essi, per la parte di competenza, se non ritengano anticostituzionale oltre che inattuale la punizione disciplinare che — come la prigione, la sala e gli arresti — priva l'appartenente alle forze armate della libertà personale.

Se ciò non sia in contrasto con la norma costituzionale che stabilisce che il cittadino può essere privato della libertà solo per decisione motivata dal giudice, e se non ritengano una consimile sanzione disciplinare residuo di concezioni ormai superate, oltre che lesiva del prestigio della funzione affidata agli appartenenti alle forze armate, con particolare riferimento alle forze di polizia.

Senza considerare che, anche sotto l'aspetto disciplinare, gli appartenenti alle forze armate hanno diritto ad un trattamento identico a quello degli altri dipendenti dello Stato. (26584).

RISPOSTA. — Non sembra che la prospettata questione d'incostituzionalità delle sanzioni disciplinari detentive previste per gli appartenenti alle forze armate possa considerarsi fondata.

Anzitutto l'articolo 13 della Costituzione, come può evincersi dal terzo comma dell'articolo stesso, non ha inteso disciplinare tutta la materia relativa alla libertà personale. Pare, piuttosto, che detto articolo, pur enunciando il principio generale dell'inviolabilità personale, abbia, poi, voluto più specificamente risolvere, con un precetto costituzionale, il dissidio storico tra il diritto del cittadino alla libertà e l'esigenza dello Stato ad assicurare la sicurezza pubblica specialmente a mezzo degli organi di polizia. Poiché risulta storicamente provato che gli organi cui è affidato in uno Stato l'espletamento del servizio di polizia, tendono, per la stessa natura della loro funzione e della loro struttura e per la deformazione professionale che si ingenera in ogni organismo specializzato, ad estendere i limiti entro i quali è loro concesso un potere che investe la libertà del cittadino e che si presta ad essere determinato nel suo esercizio da finalità politiche, si è negli Stati moderni avvertita l'esigenza di disciplinare con norme costituzionali l'esercizio di tale potere. Particolarmente avvertita è stata tale esigenza dalla Costituente italiana, dato il particolare momento storico in cui fu redatta la Costituzione e la convinzione, nei costituenti, che sotto il passato regime le autorità di polizia avessero oltrepassato i limiti delle loro attribuzioni per finalità di ordine politico.

Nessun conflitto storico si è invece mai verificato in ordine ai poteri attribuiti, nell'ambito del rapporto militare, ai superiori nei confronti degli inferiori. Le stesse supreme esigenze di difesa della patria hanno fatto sì che, in ogni tempo, si sia avvertita la necessità di una speciale disciplina anti-formale dei militari e di particolari limitazioni e restrizioni della libertà personale durante il servizio militare, che rientrano nella stessa tecnica organizzativa militare e sono pertanto inerenti allo stesso concetto di militare.

Le superiori necessità della difesa della patria, la stessa struttura generalmente apolitica e tecnica delle forze militari ed il particolare carattere delle misure disciplinari detentive previste per gli appartenenti alle forze armate, destinate ad esaurire la loro sfera di azione nell'ambito dello stesso corpo militare, hanno fatto sì che dette misure siano state, in ogni tempo, considerate come un aspetto necessario ed inevitabile del servizio militare.

Tuttavia, anche se si volesse dare all'articolo 13 della Costituzione italiana un più

ampio contenuto, la prospettata questione di incostituzionalità non risulterebbe fondata, in quanto dall'articolo 52 della medesima Costituzione si evince che i principi enunciati nell'articolo 13 trovano pur sempre un limite nelle specifiche esigenze che derivano dallo *status* di militare.

Invero l'articolo 52 della Costituzione, dopo aver enunciato che la « difesa della patria è sacro dovere del cittadino », dispone che « il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge ». Ed è evidente che è inerente allo *status* di militare tutta una serie di limitazioni, di restrizioni, di rinunce, in relazione alle quali l'assoggettabilità alle accennate eventuali misure disciplinari non costituisce certamente il più grave sacrificio per la libertà del militare.

Lo *status* di militare impone, invero, ben più gravi limitazioni anche in tempo di pace, come l'obbligo di dormire in caserma, di non uscirne che in ore stabilite, di compiere lavori non remunerati (la stessa mensa viene considerata un servizio), e può imporre il sacrificio della stessa vita.

La stessa previsione costituzionale dello *status* di militare implica, pertanto, la legittimità di tutte quelle norme che possono considerarsi inerenti alla stessa tecnica della struttura organizzativa militare.

Tra queste norme presenta una decisiva rilevanza, per la questione in esame, l'articolo 38 del codice penale militare di pace, il quale stabilisce che le violazioni dei doveri del servizio e della disciplina militare, non costituenti reato, sono previste dalla legge, ovvero dai regolamenti militari approvati con decreto del Capo dello Stato, e sono punite con le sanzioni in essi stabilite. Ad illustrazione di tale norma, nella relazione della commissione ministeriale si afferma, tra l'altro, che la disposizione costituisce la principale base su cui poggia la potestà del Capo dello Stato di emanare regolamenti disciplinari militari comminanti puzioni che si risolvono anche in limitazioni della libertà personale; e che questi regolamenti hanno un contenuto *sui generis*, anche perché contengono, tra l'altro, sanzioni restrittive della libertà personale e si ricollegano all'esercizio del particolare potere che deriva al Capo dello Stato dalla sua qualità di capo delle forze armate.

Analoghe considerazioni possono svolgersi nei riguardi degli appartenenti alle forze armate di polizia.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno.
SALIZZONI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1957

DANTE. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per conoscere le sue concrete determinazioni in merito ai numerosi solleciti fatti dall'amministrazione comunale di Galati Mamertino (Messina) per il rimborso dei due terzi della spesa per indennità di residenza corrisposta a quella farmacia rurale per gli anni dal 1950 al 1955; e precisamente: per gli anni 1950, 1951 e 1952 rimborso per lire 150 mila; per l'anno 1953 rimborso per lire 50 mila; per l'anno 1954 rimborso per lire 50 mila; per l'anno 1955 rimborso per lire 133.333, in totale lire 383.333. (27121).

RISPOSTA. — Il 2 luglio 1957, con decreto di pari data, è stato disposto il pagamento della somma di lire 250 mila a favore dell'amministrazione comunale di Galati Mamertino, a rimborso dell'indennità di residenza corrisposta a quella farmacia rurale per gli anni 1950-54.

Con separato decreto viene provveduto al rimborso, al suddetto comune, della indennità di residenza per l'anno 1955.

L'Alto Commissario MOTT.

DE' COCCI, BOIDI E CARCATERA. — *Ai Ministri del commercio con l'estero, dell'agricoltura e foreste, delle finanze e dei trasporti.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per alleviare la gravissima situazione in cui è venuta a trovarsi la nostra esportazione di cavolfiori e di insalata nella attuale campagna e per rendere possibile il proseguimento della esportazione stessa, particolarmente della produzione tardiva dei cavolfiori di Fano (Pesaro), che ha dovuto essere interrotta in quanto i ricavi sui mercati di sbocco non sono stati spesso sufficienti neppure a coprire le spese di trasporto.

Al riguardo essi rilevano che hanno concorso a determinare questa crisi fattori stagionali concomitanti, le caratteristiche di povertà e di massa di queste tipiche produzioni le quali non sopportano tariffe di trasporti come quelli esistenti nel nostro paese, la carenza di carri frigoriferi e segnatamente la concorrenza sovvenzionata della produzione francese.

Risulta, infatti, che l'esportazione dei cavolfiori, oltre a godere in Francia del rimborso delle spese di trasporto fino al confine, è agevolata attraverso le concessioni agli operatori di licenze d'importazione per altri prodotti a titolo di premio per l'esportazione dei cavolfiori. Ciò ha concorso notevolmente a deprimere i prezzi ed a porre la nostra pro-

duzione fuori mercato, sui principali mercati d'assorbimento. Le perdite debbono considerarsi elevatissime e grave il danno per le regioni produttive interessate, specialmente per le Marche e le Puglie che, in questo periodo, rappresentano il 90 per cento del traffico esportativo dei prodotti menzionati.

Serie ripercussioni debbono attendersi anche in campo sociale, in quanto mentre i produttori vedono irrimediabilmente compromessi i loro giusti redditi e gli esportatori vanno subendo perdite disastrose, le maestranze stagionali, la cui attività è strettamente legata al buon andamento delle esportazioni, rimangono inoperative o parzialmente occupate per la sospensione delle spedizioni.

Tutto ciò premesso, gli interroganti prospettano la urgente necessità che la situazione formi oggetto di urgente esame al fine:

1°) di intervenire in sede internazionale perché vengano a cessare, senza ulteriore indugio, le misure di agevolazione che taluni paesi praticano a sostegno delle loro esportazioni, e ciò non soltanto in ragione delle circostanze contingenti per l'esportazione dei cavolfiori e delle insalate, ma anche in vista della campagna di esportazione di altri ortaggi e delle frutta esive. Si prevede, infatti, che analoghe misure di agevolazione la Francia intenderebbe adottare per l'esportazione delle patate, delle uve da tavola ed altri prodotti. Se ciò non sarà tempestivamente evitato, i danni per le nostre esportazioni sarebbero gravissimi se il nostro paese non adottasse analoghi provvedimenti di sostegno,

2°) di dare urgente favorevole soluzione al provvedimento di rimborso dell'imposta generale sull'entrata sugli imballaggi e sui materiali adoperati per il confezionamento dei prodotti esportati, essendo insostenibili per prodotti poveri e di massa come gli ortofrutti l'incidenza della imposta generale sull'entrata su tali materiali il cui costo rappresenta generalmente il 15 per cento del costo del prodotto esportato,

3°) di tenere in debita considerazione, in sede di valutazione dei redditi, la grave crisi manifestatasi nell'esportazione dei prodotti in questione.

4°) di considerare adeguatamente il problema dei trasporti non soltanto dal punto di vista tariffario, ma anche e soprattutto per incrementare gli stanziamenti destinati alla costruzione di nuovi carri frigoriferi. È infatti da rilevare che masse notevoli di ortaggi, spediti in carri normali per mancanza di vagoni refrigeranti, hanno dovuto essere sventuti per le pessime condizioni di arrivo sui

mercati di sbocco con serie perdite per gli interessi e per la nostra bilancia commerciale, quando addirittura non si è stati costretti, per deficienza di idonei mezzi di trasporto, ad abbandonare la merce in campagna. (25725).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha svolto e continua a svolgere, sia sul piano multilaterale che sul piano bilaterale, ogni possibile azione contro le forme di sovvenzione adottate da parte francese all'esportazione dei prodotti nel settore ortofrutticolo.

In merito al rimborso della imposta generale sull'entrata sugli imballaggi e sui materiali adoperati per il confezionamento dei prodotti esportati, si fa presente che il Ministero delle finanze ha precisato al riguardo che in base ai principi generali attualmente vigenti in materia di restituzione dell'imposta sull'entrata all'esportazione (legge 3 luglio 1954, n. 570), la misura della restituzione stessa viene stabilita in relazione all'onere d'imposta sopportato dal prodotto principale nel suo ciclo produttivo, mentre l'imballaggio — ove non formi oggetto d'esportazione a sé stante — segue il trattamento a tale prodotto riservato.

I prodotti ortofrutticoli sono assoggettati al pagamento del tributo solo se ed in quanto i medesimi formino oggetto d'immissione in consumo.

Poiché tale ultima ipotesi non si verifica nel caso dell'esportazione, ne consegue che i prodotti in esame vengono ceduti al cliente estero senza che abbiano sopportato alcun onere d'imposta sull'entrata.

Circa l'argomento che forma oggetto del punto 3° dell'interrogazione predetta, il citato Ministero delle finanze richiama l'attenzione sul fatto che l'obbligo dell'annuale dichiarazione dei redditi ed il vigente sistema di accertamento analitico dei redditi assoggettabili all'imposta di ricchezza mobile, consente di adeguare la tassazione dei redditi stessi alla effettiva entità degli utilizzi realizzati dai singoli soggetti.

Per quanto riguarda il problema dei trasporti, sia dal punto di vista tariffario che degli stanziamenti destinati alla costruzione di carri frigoriferi, il competente Ministero dei trasporti, interpellato in merito, fa rilevare che i prodotti ortofrutticoli godono di un particolare trattamento tariffario, il quale è ancora più favorevole nei confronti dei trasporti di ortofrutticoli destinati all'esportazione, tanto che i relativi prezzi non coprono neppure il costo vivo del trasporto.

Comunque, in considerazione della situazione di svantaggio nella quale è venuta a

trovarsi quest'anno l'esportazione di cavolfiori delle Marche, il Ministero dei trasporti ha adottato un provvedimento che, in via eccezionale e temporanea, stabilisce una congrua riduzione di tariffa per i trasporti in questione provenienti dalla provincia di Pesaro e Urbino.

Per quanto riguarda la carenza di carri frigoriferi, il Ministero dei trasporti assicura che sono stati adottati opportuni provvedimenti per limitare al minimo la permanenza dei carri negli impianti di riparazione, ed è stato svolto un interessamento presso le ferrovie estere interessate per un più sollecito scarico dei refrigeranti a destino, nonché per una pronta restituzione degli stessi. Inoltre, è in corso un programma per l'approvvigionamento della rete di nuovi carri refrigeranti in rapporto alle esigenze del traffico.

Tali iniziative vengono svolte nonostante che il parco ferroviario italiano dei refrigeranti risulti il più grande d'Europa e nonostante che le tariffe in vigore per l'esportazione degli ortofrutticoli siano molto al di sotto del costo del trasporto sulla rete delle ferrovie dello Stato.

Il Ministro del commercio con l'estero.
CARLI.

DE MARZI. — *Al Ministro delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare in seguito alla recente sentenza della Corte suprema con la quale, a completa modifica della sua costante precedente giurisprudenza, ha fissato che, quando più produttori si riuniscono in cooperative oppure in consorzi ed effettuano collettivamente manipolazioni o lavorazioni, il reddito derivante da queste operazioni è accertabile a nome dell'ente stesso ed assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile, categoria B, anche se le lavorazioni stesse siano state prese in considerazione dall'amministrazione del catasto sulla determinazione degli estremi per l'imposta sui redditi agrari. Tale nuova sentenza mette in gravissima situazione tutti gli organismi cooperativi, soprattutto dei settori vitivinicolo e lattiero-caseario, finora creati, ed annulla quasi completamente gli sforzi che si compiono per l'affermazione in Italia di una necessaria ed indispensabile espansione della cooperazione agricola. (25456).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 25836 del deputato Bartole, pubblicata a pagina VI).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1957

DE MARZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se risponda al vero che l'ente delle tre Venezie ha acquistato a Legnaro (Padova) un'azienda agricola della estensione di alcune centinaia di ettari, e per essere informato sul programma che l'ente ha per tale azienda soprattutto nei riflessi di favorire l'appoderamento e l'acquisizione della proprietà da parte dei coltivatori. (26792).

RISPOSTA. — L'ente nazionale per le tre Venezie ha effettivamente deliberato in data 31 maggio 1957 (delibera commissariale n. 180), a seguito di parere favorevole del comitato consultivo dell'ente stesso, l'acquisto, che dovrebbe aver luogo il 18 luglio dell'azienda agricola di Legnaro.

Il predetto ente si ripromette, appena effettuati i miglioramenti fondiari necessari per elevare il reddito dell'azienda, di procedere in breve tempo all'appoderamento del comprensorio, al fine di costituire, nel quadro delle finalità istituzionali dell'ente stesso e in particolare dell'incremento della piccola proprietà contadina, dei limitati appezzamenti ad indirizzo orto-frutticolo, da cedere in gestione, con diritto di riscatto, ai piccoli coltivatori e conduttori dei singoli fondi.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. SPALLINO.

DE MARZI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non ritenga opportuno chiarire se per ogni carro trainato da trattore corrisponda l'obbligatorietà della gommatura anche nei casi in cui si verifichi solo l'attraversamento di strade provinciali o nazionali per portarsi in terreni della stessa azienda. (27562).

RISPOSTA. — Le disposizioni, date da questo Ministero di concerto con quello dei lavori pubblici, in materia di disciplina della circolazione su strada delle macchine agricole, disposizioni organicamente raccolte in un'unica circolare (91/1955 del 28 febbraio 1955), non prevedono l'obbligatorietà della gommatura per i rimorchi trainati da trattori agricole; precisano però che il traino di un rimorchio avente ruote con cerchi in ferro può essere effettuato subordinatamente all'osservanza dei seguenti limiti di velocità:

km. 10 se trainato da trattore cingolata con soprapattini o con ruote in ferro lisce;

km. 15 se trainato da trattore munita di ruote gommate.

Per velocità superiori a 15 chilometri-orari è imbito l'uso di rimorchi con ruote cerchiati in ferro.

Il Ministro. ANGELINI.

DIECIDUE. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare in seguito ai deliberati del Consiglio federale svizzero del 3 maggio 1957 (*Official* del 6 maggio 1957, n. 104) relativi alla nostra esportazione di fiori recisi in Svizzera, sia per quanto concerne il contingentamento, sia per quanto riguarda il progetto di inasprimento dei dazi doganali.

Tale provvedimento infatti, colpisce in modo sensibilissimo l'economia della città di Pescia, che vede così limitare e ridurre alle sue esportazioni di fiori uno sbocco di grandissima importanza, quale era sempre stata la Svizzera, ed ha suscitato vivissimo allarme e gravissime preoccupazioni nei produttori di quel centro, ormai in tutti i mercati internazionali. (27827).

RISPOSTA. — In rapporto all'interrogazione in oggetto, si comunica che trattative sono attualmente in corso con le competenti autorità elvetiche al fine di rimuovere le difficoltà derivanti alla nostra esportazione di fiori dall'applicazione delle misure adottate di recente da parte svizzera.

Scopo delle trattative è la rinegoziazione del dazio applicato all'importazione dei fiori in Svizzera, in connessione con la totale soppressione delle restrizioni quantitative svizzere alle importazioni stesse.

Il Ministro: CARLI.

DI PRISCO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare per scongiurare il pericolo di una decisione definitiva che sottragga dalla giurisdizione del compartimento di Verona tronchi di linea ferroviaria per diverse centinaia di chilometri, il che sarebbe in aperto contrasto con la necessità di mantenere ed anzi irrobustire il compartimento di Verona, e particolarmente la sua sezione lavori, soprattutto per l'importanza che esso sempre più assume nel traffico delle merci. (27235).

RISPOSTA. — Effettivamente l'amministrazione ferroviaria, allo scopo di riequilibrare il proprio bilancio, ha posto allo studio l'adozione di alcuni provvedimenti atti al conseguimento di tale risultato. Nel quadro di tali studi rientra anche quello condotto nei riguardi della giurisdizione territoriale del compartimento di Verona.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1957

Ogni previsione al riguardo è per altro prematura, in quanto ogni decisione è subordinata al risultato dell'esame di tutti gli aspetti della complessa questione.

Il Ministro ANGELINI.

FODERARO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia diffusa allarmisticamente, secondo la quale verrebbe soppressa la carrozza diretta Catanzaro-Roma agganciata al direttissimo 904 e verrebbe declassato il deposito locomotive di Catanzaro Lido, notizia che ha suscitato un giustificato malcontento in tutta la cittadinanza catanzarese, già disillusa per le insufficienti comunicazioni sul tratto Catanzaro-Sant'Eufemia Lamezia. (26513).

RISPOSTA. — L'amministrazione delle ferrovie dello Stato ha predisposto un programma di economie nel quale rientra anche la soppressione dei servizi diretti scarsamente frequentati, provvedimento che è entrato in vigore col nuovo orario generale 2 giugno 1957. Fra le carrozze dirette delle quali è stata decisa la soppressione figura quella già in circolazione tra Roma e Catanzaro, per altro i viaggiatori da e per Catanzaro potranno fruire degli esistenti servizi diretti di prima e seconda classe tra Roma e Crotone e tra Roma e Roccella Jonica (Reggio Calabria) via Sant'Eufemia, evitando ugualmente qualsiasi trasbordo tanto nel senso di andata che in quello di ritorno. Inoltre, dalla data predetta, le prenotazioni dei posti, prima effettuate per la sola prima classe, a favore dei viaggiatori in partenza da Catanzaro e diretti a Napoli ed oltre verso Roma, sono state estese anche alla seconda classe con l'assegnazione di 12 posti di prima e di 16 di seconda classe nelle carrozze Crotone-Roma in circolazione con i treni 2881/2736/86. In senso inverso i viaggiatori per Catanzaro potranno prenotare i posti in partenza da Roma, tanto in prima quanto in seconda classe, nelle carrozze Roma-Crotone e Roma-Roccella Jonica in circolazione rispettivamente con i treni 87/2735/2874 ed 85/2871.

Per quanto riguarda il malcontento della popolazione catanzarese per la temuta declassazione di quel deposito locomotive, comunico che la notizia è destituita di fondamento in quanto il deposito stesso, per la sua posizione geografica, continuerà anche in avvenire ad assolvere i limitati servizi locali attualmente disimpegnati.

Il Ministro ANGELINI.

GASPARI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere, anche in relazione alla risposta data alla interrogazione n. 26468, se il Commissariato per il turismo e la Cassa per il Mezzogiorno non ritengano di programmare e realizzare la valorizzazione della meravigliosa grotta « del Cavallone » o « della figlia di Jorio » con la costruzione di una funivia che allacci la sottostante statale n. 84, Frentana, alla grotta, e possibilmente con la illuminazione della grotta.

I tecnici ritengono che la realizzazione di una funivia o seggiovia richieda una spesa inferiore ai 50 milioni, che sarebbe in pochi anni ammortizzata, dovendosi prevedere una larga affluenza di turisti desiderosi di ammirare le bellezze incomparabili della « grotta del Cavallone » che attualmente è l'unica in grado di competere, specie quando sarà totalmente esplorata, con le famose grotte di Postumia.

Le strade, invece, di cui alla risposta all'interrogazione n. 26468, non hanno niente a che vedere con la valorizzazione della « grotta del Cavallone » e si riferiscono alla valorizzazione di altre vicine zone turistiche che, evidentemente, vorrebbero vederle realizzate con il pretesto della valorizzazione della « grotta del Cavallone ». (27359).

RISPOSTA. I fondi attribuiti al settore turismo sulle disponibilità previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, sono, ormai, completamente impegnati onde manca la materiale possibilità di prendere in considerazione qualsiasi proposta riguardante il settore stesso.

Allorché sarà resa operante la nuova legge ancora all'esame del Parlamento e si renderà possibile formulare dei programmi in base alle ulteriori disponibilità, non si mancherà di considerare se e in quali limiti potranno inquadarsi anche le proposte relative alla valorizzazione della cosiddetta « grotta del Cavallone ».

Il Ministro della Cassa per il Mezzogiorno CAMPILLI.

GASPARI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione della strada di bonifica « Cornice-Romagnoli », che interessa larga parte dell'agro del comune di Mozzagrogna (Chieti) e che viene ritenuta indispensabile per la bonifica e la valorizzazione di una vasta zona dello stesso consorzio di bo-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1957

nifica del Sangro che da tempo ne ha richiesto l'esecuzione. (27369).

RISPOSTA. — La costruzione della strada Cornice-Romagnoli, nel comprensorio del Sangro e Aventino, è stata inclusa tra le opere da realizzare nell'esercizio 1957-58 a cura della Cassa per il Mezzogiorno. Il relativo progetto è in corso di istruttoria presso la Cassa medesima.

Il Ministro. CAMPILLI.

GASPARI. — *Al Ministro dei trasporti.*

Per conoscere le ragioni per le quali l'ispettorato compartimentale della motorizzazione di Pescara non ha inteso prendere alcuna decisione circa la istituzione di un servizio automobilistico da Atesa a Vasto via Gissi e viceversa, ampiamente discusso alla riunione compartimentale del 16 ottobre 1956, che è vivamente atteso dalle popolazioni di tutti i comuni interessati avendo sempre costituito un'aspirazione sentitissima che non era mai andata soddisfatta per mancanza di chi volesse assumersi l'onere della esecuzione del servizio.

Ora tale difficoltà sembrerebbe superata perché non una sola, ma molte ditte della zona esercenti autolinee appetiscono la concessione; quindi non sussiste più alcun motivo per ritardare il soddisfacimento di un pubblico interesse. (27595).

RISPOSTA. — La linea automobilistica Atesa-Casalanguida-Gissi-Vasto è stata richiesta dall'impresa Tumini Nicola di Casalanguida che attualmente non esercita alcun autoservizio ed è priva di qualsiasi attrezzatura.

La domanda è stata discussa in una riunione compartimentale tenutasi a Pescara ed ha provocato, come era da prevedersi, la presentazione di analoghe domande da parte di altre imprese concessionarie di autoservizi nella zona (imprese Di Fonzo, Marcussi, fratelli Cerella), a scopo evidentemente difensivo per evitare l'inserimento nelle proprie reti automobilistiche di una impresa nuova nel settore dei trasporti.

Nella pubblica discussione tenutasi nel corso della riunione compartimentale, è risultato che la linea richiesta non presenta un evidente carattere di pubblica utilità, in quanto i comuni di Atesa e di Casalanguida sono già collegati con Vasto, il primo direttamente mediante apposito servizio, il secondo attraverso comode coincidenze.

La mancanza del pubblico interesse è dimostrata anche dall'assenza, alla riunione compartimentale, per quanto invitati, dei rappresentanti dei centri interessati al nuovo col-

legamento, ad eccezione del rappresentante del comune di Casalanguida che ha, in definitiva, riconosciuto una certa utilità al solo collegamento di quel comune con Gissi.

In tali condizioni, considerato che l'autolinea proposta non risponde a preminenti esigenze di pubblico interesse e che, qualora istituita, determinerebbe delle ingiustificate turbative al complesso dei servizi esistenti, assorbendone la maggior parte del traffico, l'ispettorato compartimentale per l'Abruzzo, competente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 giugno 1955 n. 771, sul decentramento dei servizi di questo Ministero, ha deciso, con la reiezione della suddetta domanda, di interpellare le imprese della zona perché facciano conoscere se siano disposte a modificare le proprie proposte, in modo da soddisfare all'unica esigenza risultata in sede di riunione, proponendo possibilmente l'istituzione di un nuovo servizio che possa inserirsi utilmente in quelli esistenti ed abbia una propria indispensabile vitalità economica.

Il Ministro ANGELINI.

GASPARI. — *Al Ministro dei trasporti.*

Per conoscere le decisioni adottate dall'ispettorato compartimentale della motorizzazione di Pescara circa i collegamenti automobilistici del comune di Guilmi (Chieti), già ampiamente discussi alla riunione compartimentale del 26 giugno 1957. (27593)

RISPOSTA. — Nella riunione compartimentale tenutasi a Pescara il 26 giugno 1957 è stata esaminata un'istanza della società Di Fonzo Donato per ottenere la concessione dell'autolinea Guilmi-Carpineti Smello-Gissi da esercitare con 2 corse al giorno sul percorso intero e 1 corsa al giorno sul tratto Guilmi-Carpineti Smello.

In tale riunione la società fratelli Cerella, che serve attualmente il comune di Guilmi con l'autolinea Guilmi-Vasto, esercitata con una corsa al giorno, si è opposta alla domanda della società Di Fonzo, il cui accoglimento determinerebbe una dannosa concorrenza al servizio sindacato, ed ha avanzato controproposte che ha regolarizzato con formale domanda pervenuta all'ispettorato di Pescara soltanto l'11 luglio.

Sulle due istanze è ora in corso l'istruttoria di rito la quale si presenta particolarmente difficoltosa in quanto, ove si accogliesse la domanda della società Di Fonzo, appoggiata caldamente dal sindaco di Guilmi, verrebbe svuotato il contenuto economico della concessione della società fratelli Cerella con la per-

dita del traffico del suddetto centro, ed ove, invece, si accogliesse la domanda della società fratelli Cerella, la quale possiede un indubbio titolo di preferenza per provvedere al miglioramento dei collegamenti di cui trattasi, potrebbe generarsi un grave malcontento nelle popolazioni locali, come già preannunciato dal sindaco di Guilmi.

Comunque si può assicurare che il relativo provvedimento, di competenza dell'ispettorato compartimentale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 giugno 1955, n. 771, verrà adottato nel più breve tempo possibile, per venire incontro nel miglior modo alle richieste del comune interessato.

Il Ministro: ANGELINI.

GELMINI. — *Al Ministro dell'industria e commercio.* — Per sapere se non intenda modificare il secondo comma del punto 7 della circolare ministeriale dell'11 luglio 1957, n. 40, protocollo 405404-DIA, che, ad avviso dell'interrogante, non corrisponde ad una esatta interpretazione della legge n. 860 e delle norme di attuazione.

La legge n. 860 all'articolo 13 lettera C, non conferisce ai signori prefetti il potere di scegliere i rappresentanti delle organizzazioni artigiane, che dovranno far parte della commissione provinciale per l'artigianato, « in una rosa di nomi pari al triplo dei seggi da assegnare ad ogni singola organizzazione ». Alla lettera C) dell'articolo 13 della legge n. 860, infatti, si parla espressamente di rappresentanti designati dalle organizzazioni artigiane e non scelti dai signori prefetti tra i designati delle singole organizzazioni artigiane. Dove invece la legge ha inteso fosse applicato il principio della scelta da parte dei signori prefetti, lo ha detto esplicitamente come nel caso dell'articolo 24 primo comma, delle norme di attuazione. (27718).

RISPOSTA. — L'articolo 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, stabilisce che entrano a far parte della commissione provinciale per l'artigianato anche « quattro rappresentanti delle organizzazioni artigiane più rappresentative della provincia, nominati dal prefetto fra designati dalle stesse organizzazioni in ragione di almeno uno per ciascuna di esse ».

Se la legge avesse voluto escludere che la scelta da parte dei prefetti potesse avvenire in una rosa di nomi, proposta dalle organizzazioni sindacali, non avrebbe adottato la dizione « fra designati ».

Anche l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202,

per la nomina della commissione consultiva, parla, analogamente, di scelta « in base alla designazione di un numero triplo di nominativi da parte della competente camera di commercio, industria ed agricoltura, sentite le organizzazioni artigiane di categoria ».

Tra le due norme non vi è contraddizione, ponendo soltanto la seconda un obbligo preciso sul numero triplo dei designandi. La prima, invece, attribuisce alla discrezionalità dell'amministrazione di richiedere due o più nominativi, fra cui effettuare la scelta.

L'amministrazione scrivente ha creduto perciò di invitare i prefetti a chiedere una rosa di nomi pari al triplo dei seggi da assegnare ad ogni singola organizzazione, anche per evitare che la applicazione della norma determinasse difformità di applicazione da una provincia all'altra.

Ciò premesso, questo Ministero ritiene che la circolare dell'11 luglio 1957, n. 40, è perfettamente conforme sia alla lettera che allo spirito della legge, e pertanto non ha da apportare alcuna modificazione alle istruzioni già impartite con la circolare stessa.

Il Sottosegretario di Stato: SULLO.

GELMINI. — *Al Ministro dell'industria e commercio.* — Per sapere quali provvedimenti intende prendere nei confronti dei compilatori della nota emanata dal suo Ministero, contenente i dati sulle elezioni di primo grado per le commissioni provinciali per l'artigianato, e nelle quali i risultati sono presentati con una terminologia di parte che ricorda quella dai fogli più apertamente clericali, e dove i dati sulla ripartizione dei delegati tra le diverse organizzazioni sindacali di categoria sono obiettivamente distorti, con omissioni ed assegnazioni non esatte, allo scopo di dimostrare un risultato che non corrisponde a verità. (27719).

RISPOSTA. — Contrariamente a quanto afferma l'interrogante i dati sulle elezioni di primo grado, relativi alle commissioni provinciali per l'artigianato, resi noti dall'amministrazione scrivente, sono stati raccolti con scrupolo ed imparzialità.

I dati predetti provengono dalle segnalazioni analitiche dei commissari prefettizi per l'artigianato che, come sarà noto anche all'interrogante, sono tutti funzionari direttivi della amministrazione dello Stato o magistrati dell'ordine giudiziario.

Sono stati raccolti e coordinati con premura lodevole dai competenti uffici di questo dicastero (direzione generale dell'artigianato),

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1957

con la collaborazione tecnica dell'ufficio elettorale centrale del Ministero dell'interno.

La terminologia usata rispecchia la situazione sindacale e parasindacale esistente nell'ambito delle categorie artigiane.

Il Sottosegretario di Stato: SULLO.

GENNAI TONIETTI ERISIA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se — considerati i modesti risultati ottenuti con l'attuale convenzione n. 1055 in vigore dal 21 marzo 1949, che disciplina le assunzioni nelle ferrovie dello Stato dei militari provenienti dall'arma del genio ferrovieri, in base alla quale i militari che hanno prestato servizio per almeno 24 mesi nelle funzioni di sottocapo e capostazione possono aspirare alla qualifica di « frenatore », mentre quelli che hanno prestato servizio per almeno 24 mesi come conduttore capo possono aspirare alla qualifica di « manovale » — non ritenga necessario, in sede di predisposizione della nuova convenzione disciplinante dette assunzioni, addivenire alla modifica dell'articolo 25 del regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, che prevede le assunzioni nella qualifica di « alunno d'ordine » solo per pubblico concorso, ammettendo in servizio ferroviario i militari della compagnia esercizio linee anche nella qualifica di « alunno d'ordine » e « conduttore », così come era previsto nelle precedenti convenzioni rimaste in vigore fino al 30 marzo 1949, che avevano assicurato all'amministrazione ferroviaria il maggior numero di ex genieri, sia del ramo trazione che movimento, e cioè un personale del tutto idoneo, sia dal punto di vista disciplinare che della preparazione professionale. (27206).

RISPOSTA. — L'amministrazione delle ferrovie dello Stato è convinta della utilità di assumere direttamente e senza il vincolo del pubblico concorso il maggior numero di ex militari del genio ferrovieri, specializzati sia nel ramo trazione e sia nel ramo movimento, già addetti al servizio della linea Torino-Chivasso-Aosta, esercita dal genio ferrovieri.

Infatti, l'esperienza del passato insegna che detti agenti hanno sempre dato ottimi risultati sia dal punto di vista professionale e sia dal punto di vista disciplinare.

Senonché, poiché la modifica apportata con decreto presidenziale 22 dicembre 1954 n. 1373, all'articolo 25 del regolamento del personale esclude la possibilità di assumere direttamente in ferrovia detti ex militari, per qualsiasi qualifica, è stato già elaborato un articolo del nuovo stato giuridico del personale che pre-

vede per i provenienti dal genio ferrovieri una eccezione alla disposizione di carattere generale succitata.

Si spera che il nuovo stato giuridico sia al più presto approvato; ed in tal caso, potrà provvedersi al più presto alla stesura di una nuova convenzione per l'esercizio della Torino-Chivasso-Aosta, nella quale sia prevista anche la assunzione nelle qualifiche di « alunno d'ordine » e « conduttore ».

Il Ministro. ANGELINI.

GERACI. — *Al Ministri dell'interno e delle finanze.* — Per conoscere — premesso che, nell'agosto 1956, l'esattore delle imposte dirette e tesoriere dei comuni di Agnana, Brancaleone, Canolo, Palizzi, Siderno, Staiti, in provincia di Reggio Calabria, fu, per gravi irregolarità, denunciato ed arrestato ed il relativo processo trovasi tuttodì in istruttoria — se ritengano legittimo il provvedimento prefettizio di nomina di un sostituto speciale fuori i casi tassativi di cui all'articolo 58 del regio decreto 15 settembre 1923, n. 2090: provvedimento che s'appalesa sempre più illegittimo e insostenibile, a distanza di quasi nove mesi dal fatto, e non credano opportuno imporre subito il rientro nella legalità con la declaratoria di decadenza dell'esattore arrestato, con tutte le conseguenze di legge, e la nomina del nuovo esattore: ciò che soltanto può consentire la cessazione di una situazione paradossale: la mancata corresponsione di 8 mesi di stipendio agli esattoriali e di quasi altrettanti agli impiegati dei suddetti comuni, ridotti in uno stato intollerabile di miseria e di disperazione. (26794).

RISPOSTA. — In data 24 settembre 1956, il sindaco di Siderno — a seguito di verifica di cassa effettuata l'11 dello stesso mese e dalla quale venne a risultare un ammanco di lire 11 milioni — presentò regolare denuncia all'autorità giudiziaria a carico del signor Nunzio Brullo, esattore-tesoriere del consorzio esattoriale di Siderno-Canolo.

La prefettura di Reggio Calabria, venuta a conoscenza di tale circostanza e resasi subito conto della gravità della situazione, affidò ad un proprio funzionario di ragioneria l'incarico di recarsi nel comune di Siderno per procedere ad una più accurata verifica di cassa, al fine di determinare il nuovo fondo ed accertarne la materiale esistenza presso il tesoriere interessato.

Dalle risultanze di detta verifica risultarono effettivamente mancanti gli importi di lire 11.784.324 nella cassa comunale, di lire

1.670.294 nelle casse dell'E.C.A. e di lire 895.875 in quelle dell'opera pia « Eredità Bello ».

Nel frattempo, l'ufficio istruzione del tribunale di Locri, per effetto della menzionata denuncia, cui fece seguito altra denuncia da parte della prefettura di Reggio Calabria, dispose il sequestro di tutti i ruoli esistenti presso il consorzio di Siderno-Canolo e presso quello di Brancaleone-Stati e Palizzi, di cui lo stesso esattore Brullo era titolare.

Alla inchiesta amministrativa, sempre su disposizione della prefettura, fu eseguita anche al consorzio di Brancaleone ed a carico del tesoriere Brullo risulta un ammanco di lire 9.82.332, mentre per i comuni di Stati e Palizzi non fu possibile effettuare alcuna verifica di cassa, essendo di già tutti i ruoli sottoposti a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria.

La prefettura, pertanto, al fine di garantire la regolarità del servizio in entrambi i consorzi, d'intesa con l'intendenza di finanza, precedette alla nomina di due sorveglianti, data, però, l'impossibilità da parte di questi ultimi di procedere alla riscossione per l'avvenuto sequestro dei ruoli ed essendo, nel frattempo, sopravvenuto l'arresto dell'ex esattore Brullo, la prefettura dapprima sollecitò i comuni interessati a provvedere alla nomina dei tesoriere speciali, e successivamente, in data 24 gennaio 1957, affidò i rispettivi servizi dell'esazione e tesoreria ad uno speciale sostituto, ai sensi dell'articolo 58 del vigente regolamento sulla riscossione delle imposte dirette.

Per quanto concerne, poi, la richiesta dell'interrogante di un intervento di questo Ministero presso la prefettura di Reggio Calabria affinché venga pronunciata la decadenza dell'esattore arrestato e la nomina del nuovo esattore, si rileva che i casi in cui può essere pronunciata la decadenza sono tassativamente precisati dalla legge esattoriale ed anche quando l'arresto della riscossione sia sottoposto a procedimento penale, come nella fattispecie, la decadenza può essere pronunciata soltanto dopo una sentenza passata in giudicato che lo riconosca colpevole dei reati ascritti e capereché si tratti di reati previsti dall'articolo 41 del testo unico sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401, che determinano la incompatibilità all'esercizio della funzione di esattore.

Per ciò che riguarda, infine, la corrispondenza delle competenze al personale dei comuni consorziati, la prefettura di Reggio Calabria — la quale ha ripetutamente provveduto a congrue anticipazioni di fondi a tal fine —

ha espresso, altresì l'avviso che la situazione è da ritenere in via di normalizzazione in quanto, con la rata di agosto, andranno in riscossione ruoli principali e suppletivi afferenti al nuovo esercizio finanziario. Essa, inoltre, sta attualmente svolgendo interessamenti presso l'autorità giudiziaria per il dissequestro dei ruoli in possesso della medesima, il che consentirebbe, mediante la riscossione delle imposte iscritte nei ruoli stessi, il pagamento degli assegni fissi ancora insoddisfatti.

Il Sottosegretario di Stato per l'Interno SALIZZONI.

GRAZIOSI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi che, nello stilare il progetto di riforma del consiglio superiore della pubblica istruzione, hanno indotto ad assegnare due rappresentanti alle facoltà di agraria ed uno solo alla facoltà di veterinaria, operando così una discriminazione che non trova giustificazione alcuna nella reale situazione attuale delle facoltà e che viene invece a ledere gravemente il prestigio della facoltà di veterinaria, la cui tradizione di cultura, di serietà e di anzianità è indiscussa. (26812).

RISPOSTA. — Nel disegno di legge concernente modifiche alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477, nella parte relativa al consiglio superiore della pubblica istruzione, il numero dei rappresentanti delle facoltà in seno alla prima sezione del detto consesso fu stabilito in rapporto al numero dei professori appartenenti alle singole facoltà o ai singoli gruppi di facoltà.

Il motivo, in base al quale furono assegnati due posti alle facoltà di agraria ed uno solo alle facoltà di medicina veterinaria, è da porsi in relazione al fatto che, all'epoca in cui fu predisposto il disegno di legge in questione, i professori appartenenti alle facoltà di agraria erano 94 mentre quelli delle facoltà di medicina veterinaria erano in numero sensibilmente inferiore, e cioè 54, così come risulta dal quadro statistico riportato a pagina 2 dell'atto parlamentare n. 588 della Camera dei deputati.

V'è poi da considerare che mentre da parte delle facoltà di agraria erano stati formulati, per il passato, voti intesi ad ottenere una più adeguata rappresentanza in seno al consiglio, per quanto riguarda invece le facoltà di medicina veterinaria l'unica analogha richiesta è pervenuta soltanto ora, da parte dell'interrogante.

Il Ministro MORO.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1957

IOZZELLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere, stante il grave disagio creato nei viaggiatori, in gran parte operai e impiegati, dall'arretramento del capolinea della società S.T.E.F.E.R. e Zeppieri da Roma Termini a San Giovanni, se non intende revocare la disposizione, ripristinando il primitivo percorso. (27382).

RISPOSTA. — L'arretramento dal viale Castro Pretorio e da piazza dei Cinquecento al viale Carlo Felice del capolinea dei servizi automobilistici extraurbani provenienti dalle direttrici Appia e Tuscolana è stato disposto a seguito della decisione presa dal comune di Roma, nella sua specifica competenza sulle questioni di viabilità e di circolazione stradale, di decentrare il capolinea degli autoserizi provenienti dai Castelli.

Devesi per altro far presente che tale provvedimento è stato attuato in via sperimentale e quindi senza alcun pregiudizio di tutte quelle modifiche che, anche entro breve tempo, si potranno rilevare opportune al fine di conciliare nel miglior modo le aspirazioni degli utenti dei servizi automobilistici con le segnalate esigenze di circolazione.

Il Ministro ANGELINI.

LATANZA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi per i quali ai profughi d'Africa della provincia di Lecce, in questo primo semestre del 1957, è stata ulteriormente e sensibilmente ridotta l'elargizione del sussidio da parte dell'E.C.A., sicché questa forma di assistenza, già esigua per il passato, è diventata attualmente pressoché irrisoria.

E pertanto, chiede di conoscere se non ritenga di disporre che per i prossimi mesi tale sussidio venga elargito con maggiore comprensione delle necessità di questa benemerita categoria di assistiti e con una certa assiduità. (27194).

RISPOSTA. — A decorrere dalla data del 1° luglio 1955, per effetto della scadenza dei termini massimi di assistibilità fissati dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, prorogata con la legge 17 luglio 1954, n. 594, furono esclusi dal godimento del sussidio giornaliero ordinario tutti i profughi rimpatriati da 10 anni e oltre o che avessero beneficiato della specifica provvidenza per la durata di 5 anni.

Per attenuare il disagio di coloro che, nonostante il lungo periodo di permanenza in Italia dopo l'evento che determinò il rimpatrio e la notevole durata del beneficio assistenziale, si fossero trovati ancora in condizioni

di particolare bisogno, questo Ministero autorizzò i prefetti ad ammettere i profughi esclusi dalle provvidenze della citata legge 4 marzo 1952, n. 137, all'assistenza generica E.C.A., in relazione alla entità del bisogno e alle possibilità finanziarie degli enti interessati i cui bilanci sono stati adeguatamente integrati da questo Ministero.

In particolare, si comunica che il prefetto di Lecce, nel ripartire i fondi ad integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza della provincia, non ha mancato di considerare le presumibili esigenze dei profughi e di intervenire anche con specifiche assegnazioni straordinarie, che per l'esercizio 1956-57 ammontano a 3 milioni di lire.

Il prefetto di Lecce assicura, altresì, che numerosi profughi hanno beneficiato, in aggiunta all'assistenza E.C.A. di sussidi straordinari e di altre forme di interventi assistenziali, e che anche nell'esercizio 1957-58 saranno tenute presenti, in modo particolare, le loro esigenze.

Il Sottosegretario di Stato SALIZONI.

MACRELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non intenda revocare la circolare del 27 aprile 1957, n. 10135/11690, relativa alla installazione di apparecchi televisivi all'aperto, tenuti presenti i danni gravissimi agli esercizi pubblici e quindi alla economia locale e il disagio creato soprattutto alla grande massa dei cittadini che non possono permettersi spese eccessive per il loro svago.

Comunque, nella impossibilità di una revoca, chiede che vengano date disposizioni tali da ovviare, almeno in parte, agli inconvenienti lamentati, mantenendo in vita le autorizzazioni già esistenti o consentendo deroghe locali caso per caso. (27225).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 27467 del deputato Boldrini, pubblicata a pagina VII).

MAGLIETTA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le misure adottate per impedire che marinai stranieri — troppo frequentemente esaltati dall'alcole — scelgano le strade di Napoli come ambiente per le loro gesta. (27318).

RISPOSTA. — Durante la permanenza nel porto di Napoli di flotte appartenenti ad altri paesi vengono effettuati dalla questura adeguati servizi di vigilanza e di prevenzione, al fine di assicurare alle leggi italiane, alle forze dell'ordine ed alla cittadinanza, il rispetto dei militari stranieri.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1957

Quanto all'attività repressiva di eventi criminosi, i responsabili sono stati sempre perseguiti a norma di legge.

Gli episodi di intemperanza sono, del resto, del tutto sporadici. L'ultimo, in ordine di tempo, riguarda il marinaio statunitense Franklin C. Robert, il quale venne arrestato il 4 luglio 1957, perché resosi responsabile di lesioni ed oltraggio alla forza pubblica, durante un alterco avvenuto fra militari americani in pubblico locale partenopeo.

Il Sottosegretario di Stato SALIZZONI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se è informato che gli elettrotreni in servizio tra Milano e Napoli hanno frequentissimi guasti all'apparato dell'aria condizionata;

per conoscere perché non si provvede a riparazioni radicali in un servizio che, data la chiusura ermetica dei finestrini, rende il viaggio un indescrivibile tormento. (27651).

RISPOSTA. — Effettivamente in quest'ultimo periodo di tempo e dato il cospicuo aumento della temperatura, si sono lamentati sugli ETR 200 alcuni inconvenienti che hanno determinato qualche disagio per il pubblico.

È in corso la radicale sostituzione, su tali elettrotreni, dei motocompressori di origine, con altri più moderni di maggiore potenza frigorifera.

Tale sostituzione, che è già stata eseguita su 9 dei 16 treni del parco, è però impegnativa, sotto l'aspetto finanziario e per l'entità del lavoro, che la rende eseguibile solo durante prolungate soste del servizio. Tuttavia l'amministrazione ferroviaria conta di poterla completare per la prossima estate.

Frattanto, come provvedimento d'emergenza, è stata disposta una particolare intensificazione della manutenzione.

Il Ministro: ANGELINI.

MARILLI E PINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere in base a quali norme viene effettuata la trattenuta, che ormai è giunta al 20 per cento, sulle rimesse che vengono inviate ai carcerati dei penitenziari dalle loro famiglie, trattenute che dovrebbero andare a costituire il cosiddetto « fondo di liberazione ».

Chiedono ancora gli interroganti se in ogni caso non dovrebbe venire ridotto o abolito tale trattamento sulle rimesse che non superano un determinato importo o se, almeno,

non si ritiene di dover effettuare dei versamenti sulle somme accantonate ai detenuti che si trovano senza mezzi anche per le più minute necessità, come sarebbero le spese postali. A titolo di esempio, gli interroganti si richiamano al rigore, che a loro sembra eccessivo, che si usa al riguardo nel penitenziario di Porto Azzurro (isola d'Elba), ove si giunge a mettere in cella di rigore dei detenuti assegnati al braccio minorati fisici, se solo si permettono di chiedere una maggiore comprensione nel modo di effettuare le trattenute e di utilizzare il fondo stesso in caso di estremo bisogno. (25580).

RISPOSTA. — L'articolo 135 del regolamento per gli istituti di prevenzione e pena stabilisce la costituzione, in favore del condannato di una riserva di danaro, che, all'atto della dimissione dal carcere, ponga il condannato medesimo in grado di poter affrontare le prime necessità della vita libera.

Il fondo di liberazione, con circolare 7 luglio 1956, è stato determinato in lire 4 mila per i condannati a pena superiore ad un anno, in lire 8 mila per i condannati a pena superiore a cinque anni e in lire 10 mila per i condannati a pena temporanea superiore a dieci anni o a quella dell'ergastolo.

Data la destinazione del fondo in parola, non si ritiene opportuno limitare le trattenute che servono alla sua costituzione, né esonerare da esse le piccole rimesse fatte ai detenuti dalle loro famiglie, perché, ciò facendo, si avrebbe l'effetto di una generale limitazione di tutte le rimesse al minimo importo previsto per escluderle appunto da ogni trattenuta.

In relazione a quanto viene in particolare praticato nello stabilimento di Porto Azzurro, devo far presente che quella direzione ha operato le trattenute nella misura del 20 per cento sui proventi di lavoro dei detenuti e sulle rimesse in danaro loro inviate dall'esterno, al fine appunto di assicurare la costituzione del fondo di liberazione che per la maggioranza dei detenuti in quella casa penale, in gran parte condannati a pena superiore ai dieci anni, non può essere inferiore alle lire 10 mila.

Comunico infine che, dalle indagini all'uopo eseguite, non è risultato che siano state inflitte punizioni disciplinari ai detenuti ristretti nella casa di Porto Azzurro, in dipendenza di proteste che sarebbero state da essi elevate circa il sistema adottato nell'applicazione delle ritenute.

Il Ministro: GONELLA.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1957

MICELI. — *Al Ministro dell'interno.*
Sul funzionamento dell'ente comunale di assistenza di Rombiolo (Catanzaro).

Questo comune, per il fatto di essere saldamente, da oltre un decennio nelle oneste mani dei lavoratori, gode dello straordinario privilegio di avere il proprio E.C.A. presieduto dal sesto commissario.

Un tale messere, per essere mantenuto al posto che occupa, pratica metodicamente una odiosa discriminazione nell'amministrazione dell'assistenza. A persone veramente bisognose nega ogni aiuto, spesso col l'esplicita e pubblica dichiarazione che « l'assistenza viene concessa a chi gli fa simpatia »; è questa l'inaudita giustificazione alla ripulsa opposta giorni fa a Sesto Serafino, a Vallone Michelino, ad Aversa Michele. Un tale odioso sarcasmo minaccia tra l'altro di turbare l'ordine pubblico con la continua provocazione dei cittadini bisognosi. Per evitare possibili incidenti e sanare tali ingiustizie l'amministrazione comunale richiese il rinnovo della commissione, ma le fu opposto che occorreva attendere altri 4 anni. L'interrogante chiede se, in considerazione del fatto che una amministrazione democraticamente eletta non può abdicare alla sua democratica funzione assistenziale, non ritenga necessario ed urgente intervenire affinché sia restituita l'E.C.A. di Rombiolo al suo organo naturale, l'amministrazione del comune. (26950).

RISPOSTA. — Da accertamenti effettuati dalla prefettura di Catanzaro è risultato che l'operato dell'attuale commissario prefettizio dell'E.C.A. di Rombiolo, è sempre stato informato a principi di oculatezza e obiettività.

Circa la mancata assistenza alle tre persone segnalate dall'interrogante, si comunica che Sesto Caterina è stata assistita con generi alimentari, pur avendo il marito occupato con sufficienti guadagni; che Vallone Michelina è pensionata dell'I.N.P.S. ma che, pur tuttavia, la figlia convivente, Maccarone Caterina, è regolarmente assistita, e che, infine, Aversa Michele lavora ininterrottamente quale segantino, traendo sufficienti guadagni per vivere.

Si comunica, da ultimo, che, con deliberazione in data 14 giugno 1957, il consiglio comunale di Rombiolo ha nominato il nuovo comitato amministrativo dell'E.C.A. che sarà insediato non appena la deliberazione sarà resa esecutiva.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

MINASI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per sapere se ritenga logico oltre che umano fare giacere interi anni le pratiche di pensione privilegiate ordinarie presso gli uffici ora amministrativi, ora deliberanti.

Per il caso particolare si cita quello dell'ex militare Ligato Carmelo, il quale avanzò istanza sin dal 1954 (posizione n. 98870/54) e che trovasi sin dal 17 gennaio 1956 presso il comitato pensioni privilegiate ordinarie per il prescritto parere.

Si chiede di sapere quando tale pratica potrà essere definita. (26930).

RISPOSTA. — In data 27 giugno 1957 è stato trasmesso alla Corte dei conti, per il prescritto riscontro di legittimità, il decreto del Ministero della difesa concernente la concessione al Ligato di assegno rinnovabile di ottava categoria per anni 4, a decorrere dal 23 febbraio 1954.

Allorché tale decreto sarà stato registrato, saranno impartite disposizioni, per il pagamento, all'ufficio provinciale del tesoro di Reggio Calabria.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio: SPALLINO.

MINASI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Al fine di conoscere se intende disporre che venga assegnato il titolare alle importanti preture di Taurianova e Cittanova (Reggio Calabria); il provvedimento s'impone con urgenza per il fatto che presso le due preture pendono, in atto, dei procedimenti penali contro alcuni esponenti politici. (27522).

RISPOSTA. — Con decreto 6 giugno 1957, alla pretura di Cittanova è stato destinato l'aggiunto giudiziario dottor Giuseppe Viola.

Per la pretura di Taurianova si provvederà non appena possibile.

Il Ministro: GONELLA.

NAPOLITANO GIORGIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere nei confronti del comandante la stazione dei carabinieri di Piedimonte d'Alife (Caserta) per l'arbitrario scioglimento di un'assemblea di consorziati del Sannio-Alifano, tenuta in luogo privato. (27164).

RISPOSTA. — Il 24 febbraio 1957, in una casa colonica in località « Cappella » del comune di Piedimonte d'Alife, fu indetta una riunione di agricoltori del consorzio di boni-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1957

fica del Sannio Alifano per concretare un piano di manifestazioni di protesta contro la nomina del commissario governativo del consorzio medesimo.

Il maresciallo comandante la locale stazione dei carabinieri, informato che alcuni agricoltori avevano manifestato il proposito di assalire e devastare la sede del consorzio, effettuato un sopralluogo nella predetta località ed avendo constatato che la riunione, sia per il numero delle persone intervenute (circa 70) sia per gli argomenti da trattare, aveva assunto — senza l'osservanza delle norme di legge — carattere pubblico, invitò i convenuti ad allontanarsi, elevando contravvenzione ai sensi del secondo capoverso dell'articolo 17 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza a carico di tale Gaetano Merolla, che, nell'occasione, aveva preso la parola.

Il Sottosegretario di Stato SALIZZONI.

NAPOLIFANO GIORGIO. — *Al Ministro dell'interno.* Per conoscere quando il prefetto di Caserta, nella qualità di presidente del consiglio di prefettura, intende iniziare la procedura di rivalsa nei confronti dell'esattore tesoriere comunale di Pietravanano, al quale il consiglio comunale, con atti nn. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 trasmessi in prefettura in data 6 luglio 1956 con protocollo n. 2740, nell'approvare i conti consuntivi relativi agli anni 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952 e 1953, non riconosceva la somma di oltre un milione per irregolarità constatate nei pagamenti. (27165).

FRASCAIA. — A norma delle vigenti disposizioni di legge, il conto consuntivo presentato dal tesoriere viene sottoposto all'approvazione del consiglio comunale il quale esamina ciascuna partita del conto stesso, modifica — ove occorre — i risultati esibiti dal tesoriere e provvede all'accertamento ed alla classificazione dei residui attivi e passivi. Tali residui, insieme con il fondo o con il *deficit* di cassa, costituiscono l'avanzo od il disavanzo di amministrazione e danno il quadro della situazione economico-finanziaria dell'ente a fine di esercizio.

Per quanto riguarda i conti consuntivi del comune di Pietravanano, relativi agli anni dal 1944 al 1953, il consiglio comunale si è limitato a deliberare, soltanto parzialmente, i conti predetti, e precisamente la parte riguardante il movimento delle riscossioni e dei pagamenti, modificando le risultanze del tesoriere: non ha, invece — esso consiglio — provveduto alla determinazione dell'avanzo o di-

savanzo riferibili alla fine dei singoli esercizi.

Dal canto suo, il contabile ha presentato opposizione alle variazioni apportate dal consiglio comunale nel carico e nel discarico.

Al fine di poter sottoporre all'esame del consiglio di prefettura, nella loro interezza, i predetti conti consuntivi, un ragioniere della pretura di Caserta sta, ora, provvedendo all'accertamento ed alla classificazione dei residui attivi e passivi.

Al compimento di tali lavori, ovviamente lunghi e complessi, i conti di cui trattasi saranno sottoposti all'esame del consiglio di prefettura per gli ulteriori provvedimenti di competenza.

Il Sottosegretario di Stato SALIZZONI.

PAGLIUCA. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intendono adottare per garantire ai parlamentari la pacifica occupazione dei posti ad essi riservati nei treni, e prevenire o reprimere immediatamente eventuali oltraggi da parte dei viaggiatori insofferenti di ogni norma di regolamento o di galateo. (27509).

RISPOSTA. — La riservazione dei posti nei treni a favore dei parlamentari è regolata, attualmente, come appresso.

In tutti i treni rapidi, direttissimi e diretti, in partenza da Torino, Milano, Bolzano, Venezia, Ancona, Pescara, Lecce, Napoli e Reggio Calabria, per Roma e viceversa, viene tenuto a completa disposizione dei parlamentari, per tutto il percorso del treno, un compartimento di prima classe nel quale il pubblico ordinario non è assolutamente ammesso, anche se il compartimento risulta vuoto. Tale compartimento è contrassegnato da cartellini a stampa con la dizione « compartimento riservato, posti prenotati dai senatori e deputati al Parlamento », apposti sui due lati del compartimento stesso, e da speciali cartellini di colore arancione con la dizione « posto riservato (Parlamento) », applicati a ciascun posto.

Per i treni effettuati con mezzi leggeri (eletrotreni, elettromotrici, automotrici) i suddetti cartellini vengono applicati rispettivamente ai vetri laterali, e su sei posti di prima classe compresi fra i vetri stessi.

Inoltre in tutte le carrozze in servizio diretto interno per Roma ed in quelle corrispondenti in partenza da Roma, viene tenuto a disposizione dei parlamentari, per ogni vettura, un compartimento di prima classe soltanto fino all'atto della partenza della carrozza

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1957

stessa dalla stazione di origine, lasciando successivamente, e fino a destino, i posti eventualmente liberi a completa disposizione del pubblico.

Risulta che queste norme vengono scrupolosamente osservate.

Non è tuttavia da escludersi che in qualche circostanza, specialmente quando i treni sono risultati eccessivamente affollati, viaggiatori ordinari abbiano potuto occupare abusivamente posti nel detto compartimento, malgrado il divieto del personale di scorta.

Consta che in tali casi il personale su menzionato ha richiesto l'intervento della polizia ferroviaria, riuscendo a far liberare così i posti indebitamente occupati.

Si tratta però di sporadici casi di indisciplina da parte del pubblico, del tutto eccezionali, i quali, comunque, non infirmano le precise e tassative disposizioni impartite da questa amministrazione in materia.

Anche di recente, tanto il personale ferroviario, quanto gli agenti di polizia ferroviaria, sono stati richiamati all'osservanza delle ricordate disposizioni, ed invitati ad esercitare una più intensa vigilanza, a partenza ed in corso di viaggio.

Il Ministro dei trasporti. ANGELINI.

PIGNI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non ritenga intervenire revocando o almeno attenuando la assurda disposizione del questore di Como, il quale, considerando opportuno disciplinare il gioco delle bocce, ha decretato che in tutti i pubblici esercizi della provincia di Como il detto gioco deve essere sospeso dalle ore 14 alle ore 16 e cessare alle 23, dal 15 maggio a tutto il 31 ottobre, e alle 22 del 1° novembre a tutto il 14 maggio.

È inutile sottolineare come la asserita necessità di tutela della quiete pubblica non può giustificare una tale limitazione, che, oltre a intaccare la libertà dei cittadini colpisce e danneggia la categoria degli esercenti proprio nella stagione più favorevole. (27239).

RISPOSTA. — Allo scopo di tutelare la quiete pubblica e di disciplinare tutte le attività rumorose che recano molestia al riposo, la questura di Como, tra gli altri provvedimenti, ha effettivamente adottato anche quello citato dall'interrogante.

Tuttavia, in considerazione delle richieste avanzate dalla locale sezione della federazione italiana gioco bocce, la quale aveva indetto un vasto programma di gare a cui prendono parte numerosissime società bocciofile della

provincia, la stessa questura di Como ha ritenuto di attenuare il provvedimento già emesso permettendo, con circolare del 18 giugno 1957, che il gioco per quanto riguarda le suddette gare, possa iniziare alle ore 13 e protrarsi fino alle 2 del giorno successivo.

Il Sottosegretario di Stato. SALIZZONI.

POLANO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se sia prevista la costruzione di un bacino per l'approvvigionamento idrico del comune di Ales (Cagliari), utilizzando le acque sorgive della zona, la cui abbondanza può offrire garanzia per soddisfare le esigenze del consumo della popolazione locale, ed utilizzazione delle acque stesse a scopo irriguo. (27298).

RISPOSTA. — L'approvvigionamento idrico del comune di Ales non è compreso nel piano di opere acquedottistiche da realizzare a cura della Cassa per il Mezzogiorno.

Il problema potrà essere ripreso in considerazione allorquando la Cassa, una volta approvato il disegno di legge che proroga al 30 giugno 1965 l'attività della Cassa stessa, potrà disporre di ulteriori fondi da destinare a nuovi finanziamenti.

Il Ministro. CAMPILLI.

POLANO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non intenda disporre l'immediata sospensione del provvedimento di smantellamento della ferrovia secondaria a scartamento ridotto Tempio-Monti (Sassari), sottoponendo indi a riesame il problema del mantenimento e del riattornamento di tale ferrovia, utile e necessaria per la funzione che ha assolto e deve ancora assolvere nella zona interessata. (27383).

RISPOSTA. — È noto che la commissione interministeriale di cui alla legge 2 agosto 1952, n. 1221, nella sua seduta del 25 novembre 1953 — effettuata con l'intervento del rappresentante della regione sarda — espresse parere favorevole alla sostituzione con autoservizi di quattro linee ferroviarie della Sardegna, tra cui la Luras-Monti.

Le prime tre sono state già da tempo sostituite con generale soddisfazione del pubblico, come può rilevarsi dal considerevole aumento di traffico ivi registrato.

Non è comunque possibile ritardare oltre l'attuazione del provvedimento per la ferrovia Luras-Monti, provvedimento che d'altra parte è pienamente giustificato dallo scarsis-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1957

simo traffico svolto dalla ferrovia medesima che trasporta in media 30 viaggiatori e 5 tonnellate di merce al giorno.

Il Ministro ANGELINI.

RAFFAELLI. — *Al Ministro dei trasporti.*
- Per sapere se sia intenzione del suo Ministero sopprimere il magazzino approvvigionamenti delle ferrovie dello Stato di Pisa.

E in caso affermativo, se non ritiene necessario revocare una tale decisione che porterebbe nocimento alla città di Pisa non meno che alla funzionalità dell'azienda ferroviaria. (26566).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 26747, del deputato Colitto, pubblicata a pagina xv)

RAFFAELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* -- Per conoscere l'elenco delle sedi degli uffici postelegrafonici della provincia di Pisa, suddivisi secondo la proprietà dello Stato, dei comuni, di privati con o senza contributo comunale per l'affitto (26829).

RISPOSTA. — Rimetto, in allegato, l'elenco richiesto dall'interrogante.

Il Ministro MATTARELLA.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1957

SEDI DEGLI UFFICI POSTELEGRAFONICI DELLA PROVINCIA DI PISA, SUDDIVISI SECONDO LA PROPRIETÀ DELLO STATO, DEI COMUNI, DI PRIVATI CON O SENZA IL CONTRIBUTO COMUNALE PER L'AFFITTO

Di proprietà demaniale risulta attualmente soltanto la Sede dell'Ufficio di PONTEGINORI

SEDI DI PROPRIETÀ COMUNALE		SEDI DI PROPRIETÀ PRIVATA	
a titolo oneroso	a titolo gratuito	a titolo gratuito	a titolo oneroso senza il contributo del Comune
Casciana Terme Chianni Fabbrica Peccioli Fauglia Lari Pisa Succursale n. 1 Serrazzano Vecchiano Volterra	Castellina Marittima Guardistallo Laiatico Orciatice Peccioli Ponsacco Terricciola Canneto Castelfranco Sotto Santa Croce sull'Arno Ghizzano Peccioli Lavalano Ghezzano La Scala	Castello Querceto Rivalto Larderello Agnano Pisano	San Giuliano Terme Calci Casale Marittimo Cascina Cascine Buti Crespina Navacchio Pontedera Riparbella San Frediano Settimo San Giovanni Vena Vico Pisano Santa Maria Monte
			Alica Arena Asciano Pisano Pisa Succursale n. 6 Bientina Buti Calcinaja Capannoli Val d'Erba Caprona Casciana Alta Casino Terra Castel Bosco Castelnuovo Val di Cecina Cenala Cevoli Cucigliana Filettole Forcoli Fornacette La Rotta Lorenzano Luciana Marina di Pisa Marti Migliarino Molina Quosa

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1957

SEDI DI PROPRIETÀ COMUNALE		SEDI DI PROPRIETÀ PRIVATA	
a titolo oneroso	a titolo gratuito	a titolo oneroso senza il contributo del Comune	a titolo oneroso con il contributo del Comune
		Montecastelli Montecastello Montecatini Val di Cecina Montefoscoli Montescudaio Monteverdi Marittimo Morrone Orciano Pisano Palaja Partino Pastina Perignano Pisa Succursale n. 2 Pisa Succursale n. 3 Pisa Succursale n. 4 Pisa Succursale n. 5 Pomaia Pomarance Pontasserchio Putignano Pisano Righione Ripafratta Saline Volterra Santa Luce San Pietro Belvedere Sasso Pisano Soiana Treggiaia Uliveto Terme Pieve Santa Luce	

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1957

SEDI DI PROPRIETÀ COMUNALE		SEDI DI PROPRIETÀ PRIVATA	
a titolo oneroso	a titolo gratuito	a titolo oneroso senza il contributo del Comune	a titolo oneroso con il contributo del Comune
		Selvatelle San Dalmazio San Piero Grado Lustignano Villa Saletta Mezzana Rigoli Castelmaggiore Nodica Campo Avane Villa Magna Sassa Legoli Serra San Miniato Capanne Montecalvoli Montopoli in Val d'Arno Orentano Ponte Egola San Miniato San Miniato Basso San Romano Val d'Arno Staffoli Corazzano Tirrenia Coltano Pisa Succursale n. 7 Pisa Succursale n. 8	

RIEPILOGO

Di proprietà privata:

a titolo oneroso senza il contributo del comune	N.	85
a titolo oneroso con il contributo del comune	»	13
a titolo gratuito	»	4
	N.	102

Di proprietà comunale:

a titolo gratuito	N.	14
a titolo oneroso	»	9
	N.	23

Di proprietà demaniale:

a titolo gratuito	N.	1
-----------------------------	----	---

REALI. — *Al Ministro dell'interno* — Per conoscere quale provvedimento intenda adottare per rendere applicabile la legge 19 ottobre 1956, n. 1225, la quale estende ai dipendenti degli enti locali, ai sanitari ed agli insegnanti degli asili e scuole elementari parificate il beneficio del provvedimento di esodo volontario in virtù della legge del 27 febbraio 1955, n. 53 poiché detta legge è rimasta inoperante per una inspiegabile omissione, cioè manca nel testo di essa ogni riferimento in ordine ai limiti di tempo entro i quali le amministrazioni comunali e provinciali dovrebbero deliberare la estensione dell'esodo a favore dei propri dipendenti, nonché i limiti di tempo entro i quali gli stessi dipendenti dovrebbero presentare le domande. (27193).

RISPOSTA. L'articolo 10 della legge 27 febbraio 1955, n. 53 — concernente l'esodo volontario dei dipendenti civili dell'amministrazione dello Stato — disponeva, fra l'altro, che gli enti locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, potessero deliberare di estendere, ai loro dipendenti, i benefici dell'esodo « in quanto applicabili ».

Poiché la effettiva applicazione di tale legge al personale degli enti locali aveva dato luogo a varie difficoltà a causa del mancato adeguamento delle norme della legge stessa agli ordinamenti delle casse di previdenza, venne emanata la legge 19 ottobre 1956, n. 1225, che,

come è noto, prevede, genericamente, il trattamento da farsi al personale iscritto alle casse di previdenza di categoria, presso il Ministero del tesoro, cessato dal servizio per esodo volontario.

Atteso però, che durante l'iter legislativo di tale ultimo provvedimento i termini previsti dalla legge n. 53 erano scaduti, è stata emanata la legge 11 aprile 1957, n. 258, con la quale, in sostanza, è stato assegnato, agli enti locali, un ulteriore termine di sei mesi per l'adozione delle deliberazioni di estensione, al proprio personale, del beneficio dell'esodo volontario.

Al fine di portare sollecitamente a conoscenza degli enti interessati e del personale dipendente le più importanti innovazioni disposte dalla legge e per far predisporre tempestivamente tutte le occorrenze amministrative, questo Ministero ha diramato in data 3 aprile 1957 — mentre, cioè, la legge stessa era ancora in corso di approvazione — l'unità circolare.

Il Sottosegretario di Stato. SALIZZONI.

CIRCOLARE

Con provvedimento legislativo di iniziativa di questo Ministero, già approvato dai due rami del Parlamento, vengono apportate integrazioni e modifiche alla legge 27 febbraio

1955, n. 53, per l'esodo volontario dei dipendenti degli enti locali.

In particolare, il provvedimento — nella cui predisposizione è stato tenuto conto anche delle disposizioni di cui all'articolo 147 del decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 17 — assegna agli enti locali un ulteriore termine di sei mesi per l'adozione delle deliberazioni di estensione, al proprio personale, del beneficio dell'esodo volontario.

Del nuovo termine potranno avvalersi, ovviamente, anche gli enti che abbiano già adottato dette deliberazioni nei termini previsti dall'articolo 11 della citata legge n. 53.

I dipendenti interessati hanno facoltà di presentare istanza, per essere ammessi a fruire dei benefici derivanti dall'esodo volontario, entro sei mesi dalla approvazione delle suaccennate deliberazioni, ovvero, qualora il provvedimento di approvazione sia già intervenuto, dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo in esame.

Sulle istanze, gli enti dovranno, poi, deliberare entro tre mesi dalla scadenza del termine previsto per la presentazione di esse.

Il provvedimento — che contiene disposizioni circa il computo degli anni di servizio riscattato e circa i criteri da seguire nei casi in cui i regolamenti degli enti non prevedano un ordinamento gerarchico assimilabile a quello del personale statale o, eventualmente, non stabiliscano limiti di età o di servizio per il collocamento a riposo — prevede, infine, l'estensione del beneficio dell'esodo volontario anche al personale degli enti locali delle zone di confine, cedute per effetto del trattato di pace, che, entro due anni dalla data di rientro nel territorio dello Stato, abbia prodotto istanza di reimpiego presso enti similari e che, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, non sia stato ancora sistemato.

Detti dipendenti profughi dalle zone di confine dovranno presentare istanza, a questo Ministero, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della nuova legge, esibendo, a corredo dell'istanza stessa, i documenti atti a comprovare la data precisa di reingresso nel territorio nazionale (passaporto provvisorio rilasciato dal Consolato generale d'Italia in Zagabria o altro idoneo documento).

Si prega di portare quanto sopra a conoscenza degli enti locali delle rispettive province, assicurando.

REALI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere i motivi per cui gli ispettorati di Bologna e Forlì hanno negato alla società

autotrasporti Bertinorese il permesso di trasportare dei ragazzi per conto dell'U.D.I. di Forlì all'incontro fra comandanti della resistenza e ragazzi che ha avuto luogo il 16 giugno 1957 a Firenze. Lo stesso permesso è stato negato alla S.I.T.A. di Forlì otto giorni dopo, la quale doveva trasportare dei giovani a Bologna per assistere alle conclusioni dei lavori del congresso nazionale della federazione giovanile comunista italiana.

L'interrogante chiede, inoltre, al Ministro se non ritiene tali provvedimenti vessatori di determinate sfere politiche come atti discriminatori e anticostituzionali verso organizzazioni perché di sinistra.

Infine l'interrogante chiede anche di conoscere quali misure disciplinari il Ministro intenda prendere contro i due ispettori di Bologna e Forlì, i quali senza autorizzazione del Ministero si sono resi colpevoli di tale arbitrio, cioè utilizzando gli organi dello Stato a fini di parte, servendo una parte politica contro l'altra. (27208).

RISPOSTA. — Il rilascio dei permessi per effettuare corse fuori linea con gli autobus destinati ai servizi pubblici di linea è subordinato, in ogni caso, alla possibilità di distogliere gli autobus, per la durata dei permessi, dalle linee cui sono adibiti senza nocumento per la regolarità dell'esercizio sulle autolinee.

La necessità di assicurare tale fondamentale esigenza di servizio, nel pubblico interesse, comporta frequentemente il diniego di rilascio dei permessi in questione, come si è verificato nei casi di cui è cenno nella interrogazione.

Il Ministro: ANGELINI.

ROBERTI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre per la costruzione, a totale carico dell'amministrazione postale, di un nuovo edificio postelegrafonico nel comune di Frattamaggiore (Napoli), date le deplorabili condizioni igieniche ed ambientali di quello attualmente esistente. Tale nuovo edificio si ravvisa indispensabile anche per la elevata popolazione del comune, per la sua importanza industriale e commerciale e per il considerevole numero di pensionati vecchi ed inabili (circa 3.000) esistente nel comune. (26451).

RISPOSTA. La pratica inerente alla sistemazione in una sede più adeguata dell'ufficio postale di Frattamaggiore ha da tempo preoccupato questo Ministero che solo di recente, e dopo difficoltose lunghe ricerche, ha reperito

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1957

un nuovo locale di proprietà privata, composto di un ampio salone, di due vani retrostanti, e quindi ritenuto idoneo a soddisfare le esigenze dei servizi.

Posso soggiungere che questo Ministero medesimo ha già disposto il trasferimento dell'ufficio nel nuovo locale.

Il Ministro MATTARELLA.

ROSINI - *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere in base a quale norma giuridica non contrastante con la Costituzione sia stato emanato (pare nel giugno del 1956) dal Ministero dell'interno l'ordine di internamento a carico del signor Sadi Baba, cittadino sovietico e profugo ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951.

Ammesso in ipotesi che sia legittimo sottoporre una persona a restrizione della libertà personale con provvedimento amministrativo, si chiede di conoscere i fatti concreti e specifici che hanno indotto il Ministero dell'interno ad adottare quel determinato provvedimento.

E poiché rispondendo per iscritto all'interrogazione n. 25228 il ministro ha evitato di soddisfare alla medesima richiesta dell'interrogante, si gradirà sapere se sia fondato il sospetto che lo straniero Sadi Baba sia stato considerato socialmente pericoloso soltanto quando s'è rivolto all'ispettorato del lavoro, chiedendo che l'impresa presso cui lavorava rispettasse nei suoi confronti il contratto collettivo di lavoro.

Non avendo ottemperato all'ordine di internamento, il signor Sadi Baba è stato condannato per contravvenzione all'articolo 650 del codice penale: ma è chiaro che tale condanna non costituisce la prova della sua pericolosità sociale, che doveva preesistere ad essa.

Con l'occasione, l'interrogante chiede di conoscere qual'è attualmente in Italia il numero dei profughi sottoposti a misure di limitazione della libertà personale. (27038).

RISPOSTA. — Come già comunicato all'interrogante in sede di risposta all'interrogazione n. 25228, il signor Sadi Baba, nel giugno 1956, venne avviato al centro raccolta di Fraschette in quanto, essendo rimasto privo di lavoro e non intendendo rimpatriare, era venuto a trovarsi in condizioni di assoluta indigenza.

È da rilevare, per altro, che il centro di Fraschette non è un campo di internamento, ma un « centro di raccolta », con fini assistenziali, degli stranieri privi di mezzi di sostentamento o dei quali sia incerto il motivo del soggiorno nel nostro territorio, tanto che coloro i quali, dopo un certo tempo, non riescono

ad emigrare in altri Stati o a trovare conveniente sistemazione in Italia, vengono man mano trasferiti nei campi dell'assistenza pubblica o dell'A.A.I.

Giova, inoltre, precisare che in detto centro non vengono in alcun modo lese le libertà individuali; che gli ospitati, oltre a godere di ampia libertà e di varia forma di assistenza nell'interno del centro, possono uscire tutti i giorni — e per l'intera giornata — ottenendo, senza difficoltà, permessi e licenze quando debbono recarsi fuori del comune; e che, conseguentemente — pur nella necessità di quel minimo di disciplina che è indispensabile alle convivenze, di qualunque sorta esse siano — non trovano giustificazione, nè in linea di principio né nella specie, i richiami fatti dall'interrogante a pretese misure di limitazione della libertà personale, fondate su concetti di pericolosità sociale soggettiva e contrastanti la Costituzione.

Per quanto concerne, infine, la richiesta di cui all'ultima parte dell'interrogazione, si comunica che nel centro raccolta di Fraschette sono alloggiati attualmente 121 profughi, mentre altri 271 sono ospitati presso il centro di Farfa Sabina, destinato alle donne isolate ed ai gruppi familiari.

Il Sottosegretario di Stato SALIZZONI.

RUBEO. — *Ai Ministri dei trasporti e della previdenza sociale.* — Sulla situazione creata dalla società S.T.E.F.E.R. e S.A.V., ai danni di centinaia di lavoratori addetti ai servizi pubblici di trasporto urbano in Roma.

Risulta che la società S.T.E.F.E.R. non ha mai gestito direttamente, con mezzi e personale propri, i servizi di cui è concessionaria, ma ne ha sempre affidato l'appalto a ditte private. Ciò con l'evidente scopo di conseguire considerevoli economie sulle spese del personale, in quanto le ditte appaltatrici sono riuscite fino ad oggi a commettere gravi evasioni e inadempienze contrattuali nel trattamento che spetta ai loro dipendenti.

Dal 1° marzo 1957 la S.T.E.F.E.R. ha concesso l'appalto alla ditta S.A.V., garantendo formalmente ai lavoratori della ditta appaltatrice l'impegno, assunto contrattualmente dalla S.A.V., di applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro della categoria a cui i lavoratori interessati appartengono.

Nonostante ciò, si verificano ancora le gravi inadempienze riscontrate nel passato specie per quanto riguarda le norme contrattuali relative ai licenziamenti, agli orari e ai turni di servizio e alla disciplina.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1957

In considerazione di quanto esposto, l'interrogante chiede di conoscere quali energici provvedimenti si intendono prendere nei confronti della concessionaria S.T.E.F.E.R. e della ditta appaltatrice S.A.V., per costringere le due società al rispetto degli obblighi contrattuali e degli impegni formalmente assunti anche in sede ministeriale. (27059).

RISPOSTA. — La ditta S.A.V., aggiudicataria della gara di appalto per il noleggio degli autobus occorrenti alle autolinee urbane gestite dalla S.T.E.F.E.R., ha assunto l'impegno, in base ad un accordo, di assumere tutti gli autisti e fattorini che, alla data del 10 dicembre 1956, erano già in servizio sulle autolinee stesse alle dipendenze della società Freccia del Lazio e S.A.M.

Con lo stesso accordo è stato anche stabilito che il trattamento economico e normativo da praticare ai predetti lavoratori assunti dalla S.A.V. sarebbe stato quello regolato dal contratto nazionale A.N.A.C.

Da accertamenti effettuati è risultato che la S.A.V., a causa di un equivoco in cui era incorsa nella interpretazione degli elenchi del personale rimessile, aveva disposto il licenziamento di alcuni agenti ricevuti dalla predetta società Freccia del Lazio e dalla S.A.M.; licenziamenti che sono stati poi revocati.

Per ciò che riguarda la denunciata irregolare applicazione del contratto A.N.A.C. nei confronti del personale, la S.T.E.F.E.R., a seguito della segnalazione, ha provveduto a diffidare la S.A.V. all'esatta applicazione del contratto predetto, sulla cui osservanza vigilerà attentamente per l'avvenire.

Infine sono in corso accertamenti da parte degli organi di questo Ministero, in collaborazione con quelli del Ministero del lavoro, sulle denunciate inosservanze della S.A.V. in materia di orari e turni di servizio, nonché in ordine a tutte le altre irregolarità che si verificerebbero nel trattamento del personale.

Il Ministro dei trasporti: ANGELINI.

SABATINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se l'amministrazione delle ferrovie si sia resa conto del disagio subito dai viaggiatori, per l'eccessivo affollamento di ogni fine settimana, nei treni serali delle linee che dalla Liguria portano in Piemonte, e viceversa, e quali urgenti provvedimenti intende prendere per rimediarvi. (27346).

RISPOSTA. — Dall'esame della frequentazione media dei treni della linea Genova-Torino, non si sono rilevati eccessivi affolla-

menti e così pure sui treni della linea Savona-Torino sulla quale, anzi, come risulta dall'orario ufficiale, per il previsto movimento di fine settimana, sono stati programmati alcuni treni periodici in aumento a quelli permanenti.

Solo il 30 giugno, su quest'ultima linea, in relazione all'eccezionale afflusso serale di viaggiatori diretti a Torino, si è verificata qualche difficoltà per il treno n. 246, in partenza da Savona alle 19.04, essendo, per circostanze fortuite, venute a mancare alcune carrozze di 2^a classe.

Si è dovuto allora provvedere con mezzi di fortuna, in quanto il materiale disponibile era stato già tutto impiegato per provvedere ai necessari rinforzi di altri treni.

Posso comunque assicurare che è stato disposto affinché l'andamento del servizio viaggiatori, specie nelle giornate di maggior traffico di fine settimana, venga accuratamente seguito per intervenire prontamente, quando necessario, nei limiti delle disponibilità del materiale.

Il Ministro: ANGELINI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se non stia per essere autorizzato il finanziamento delle opere di ripristino della tratta ferroviaria Cerreto di Vastogirardi-San Pietro Avellana, lungo la linea Sulmona-Isernia, in conformità di ripetute, autorevoli assicurazioni ed in ossequio a documentate, vitali necessità delle zone dell'alta montagna abruzzesi-molisane. (27329).

RISPOSTA. — L'amministrazione ferroviaria sta provvedendo all'esecuzione dei lavori di ripristino della linea Sulmona-Isernia per fasi successive, man mano che si rende possibile reperire i fondi necessari.

In questi ultimi anni sono stati eseguiti lavori per un importo di circa un miliardo e mezzo, e sono attualmente in corso lavori per circa 750 milioni.

Successivamente si provvederà al ripristino del tratto Vastogirardi-San Pietro Avellana, e ciò non appena sarà possibile finanziare i relativi lavori, il cui importo è previsto in circa 500 milioni.

Il Ministro: ANGELINI.

SENSI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non creda promuovere provvedimenti per la definitiva sistemazione nell'albo nazionale dei supplenti postali provvisori provenienti dai coadiutori, non essendo giusto ed umano che

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1957

essi debbano sobbarcarsi ad un pubblico concorso quando all'atto della riforma, andata in vigore col 1° ottobre 1952, furono sistemati tutti, anche quelli con un giorno di servizio e senza titoli di studio. (27031).

RISPOSTA. — Il nuovo ordinamento degli uffici postali, già ricevitorie, recato dal decreto del presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ebbe a prevedere, con apposite norme transitorie — come ricorda anche l'interrogante — la possibilità dell'inquadramento nel relativo albo dei supplenti autorizzati dall'amministrazione, ed in servizio nelle ricevitorie alla data del 30 settembre 1952, anche se sprovvisti del titolo di studio richiesto dal detto nuovo ordinamento. Questa facilitazione era stata consentita in base al noto principio generale secondo cui quando nuove norme legislative trasformano rapporti precostituiti, risponde a criteri di equità tenere conto della posizione del personale in servizio all'atto della trasformazione.

Le precedenti norme non ponevano, fra l'altro, per i supplenti, la condizione del possesso del predetto titolo di studio.

Esaurita, per altro, l'efficacia di tale norma transitoria, le nuove immissioni nell'albo nazionale dei supplenti devono essere effettuate mediante pubblici concorsi, ed in questo la legge non ha potuto che conformarsi al preceduto dell'articolo 97 della Costituzione. Ma anche a voler prescindere dal divieto costituzionale, non potrebbe validamente sostenersi l'opportunità della eventuale proposizione di norme speciali per una sistemazione senza concorsi di ex « coadiutori » attualmente in servizio come supplenti postali provvisori, ai sensi dell'articolo 63 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1953, n. 1234.

Ciò in quanto il coadiutore è soltanto persona di fiducia del titolare dell'agenzia postale, autorizzato dalla direzione provinciale postale a sostituirlo nei casi di assenza, e non ha alcun rapporto d'impiego con l'amministrazione.

Il predetto articolo 63 del regolamento, nel consentire che il coadiutore di un'agenzia che venga classificata nella superiore categoria degli uffici locali, anziché cessare dal servizio, possa continuare a prestarlo come supplente provvisorio, purché conti almeno due anni di lodevole servizio da coadiutore nello stesso ufficio ed abbia i requisiti per partecipare al prossimo concorso per supplente (cui sarà tenuto a prendere parte), già dimostra di per se stesso come l'amministrazione non abbia

affatto trascurato la posizione di tali dipendenti, ma l'abbia anzi tenuta particolarmente presente fino al punto di consentire loro, senza che essi debbano abbandonare il lavoro, una concreta possibilità di sistemazione definitiva, riconoscendo per di più ad essi, oltre ai vantaggi già concessi ai coadiutori nei concorsi per supplente, anche il titolo di preferenza, in caso di esito favorevole nel concorso, per l'assegnazione della medesima sede cui sono addetti.

Il Ministro: MATTARELLA.

SENSI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se non ravvisi l'urgenza di intervenire affinché sia provveduto al consolidamento dell'abitato di Alessandria del Carretto (Cosenza), le cui peggiorate condizioni di stabilità impongono un intervento sollecito. (27190).

RISPOSTA. — I lavori di consolidamento dell'abitato di Alessandria del Carretto non sono inclusi nei programmi 1956-57 e 1957-58 di attuazione della legge 26 novembre 1955, n. 1177; la Cassa per il Mezzogiorno si riserva, però, la possibilità di un loro eventuale finanziamento in sede di formulazione dei prossimi programmi annuali esecutivi della citata legge. Va, tuttavia, precisato che le necessità prospettate dall'interrogante per l'abitato in parola sono molte diffuse in tutta la regione, per cui, sulla base di obiettivi accertamenti, nelle prossime programmazioni nel settore dei consolidamenti, saranno presi in esame gli abitati più gravemente esposti al dissesto idrogeologico, tenuto anche conto delle varie situazioni di ordine economico-sociale.

Gli accertamenti di cui sopra sono, come noto, di competenza del locale ufficio del genio civile il quale deve promuovere la classifica, a termini di legge, tra gli abitati da consolidare.

Il Ministro: CAMPILLI.

SENSI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per una migliore sistemazione degli organici del personale della procura della Repubblica di Cosenza la quale — in atto — va avanti, oltre al personale in pianta stabile, con quattro amanuensi, che occorre sostituire con altrettanti funzionari capaci e responsabili; e se non creda, altresì, intervenire perché siano aumentati da uno (un mutilato) a tre i posti di usciere. (27372).

RISPOSTA. — Con decreto presidenziale 23 febbraio 1957, n. 38, la pianta organica della segreteria della procura della Repubblica di Cosenza, già al completo, è stata aumentata di un posto, e con decreto ministeriale 4 aprile 1957, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio successivo, vi è stato destinato il vice segretario Romolo Scarpelli.

Si informa, inoltre, che essendo l'organico degli uscieri giudiziari costituito di sole 1.300 unità, di cui 815 invalidi, un tale numero del tutto insufficiente per assicurare un regolare servizio importa che taluni uffici di grandi sedi non hanno un usciere capo, che altri, oberati di lavoro, come la procura della Repubblica di Cosenza, hanno un solo usciere in organico, e che 545 preture sono del tutto prive di tale personale. Per ovviare ad un siffatto inconveniente il Ministero di grazia e giustizia predispose, ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, un disegno di legge per aumentare l'organico degli uscieri giudiziari di 200 unità, ma il Ministero del tesoro fece presente che tale disegno di legge non avrebbe potuto aver corso ove non fossero stati disposti provvedimenti legislativi per nuove entrate o per riduzioni di spese. Non essendosi ritenuto possibile ridurre le spese attuali, né opportuno proporre nuovi aumenti di entrate, il disegno di legge è stato per il momento accantonato.

Tuttavia, poiché con l'espletamento del concorso per 125 posti di uscieri giudiziario, recentemente bandito, potranno aversi delle unità in soprannumero all'attuale pianta organica, in tale eventualità, si terranno presenti le condizioni degli uffici che hanno maggior bisogno di personale, per assegnarvi qualche unità in eccedenza all'attuale pianta organica.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

SENSI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se risulti al suo dicastero che il passaggio a livello in Trebisacce (Cosenza) è assolutamente pericoloso ed insufficiente; e per conoscere se non creda intervenire, nei sensi delle petizioni più volte presentate dalla popolazione, per una razionale e sicura sistemazione. (27455).

RISPOSTA. — Il passaggio a livello cui si riferisce l'interrogante è quello della linea Metaponto-Reggio Calabria, al chilometro 107+850, ubicato nell'ambito del piazzale della stazione di Trebisacce e munito di barriere manovrate a distanza dal personale della stazione stessa.

Non risulta che tale passaggio a livello sia particolarmente pericoloso, mentre può ammettersi che sia disagiata ed insufficiente per le necessità della popolazione locale, in quanto, data la sua ubicazione, oltre che dai treni in transito, viene interessato anche da numerose manovre, il che determina spesso prolungati periodi di chiusura che obbligano gli utenti a soste fastidiose.

A tale inconveniente non è agevole porre rimedio, in quanto la sistemazione attuale (la manovra delle barriere è affidata al personale di stazione che, per essere a perfetta conoscenza della circolazione dei treni, è in grado di ridurre al minimo consentito i tempi di chiusura) non può essere tecnicamente migliorata.

Unica possibile soluzione per risolvere veramente il problema sarebbe di costruire un manufatto stabile a carico dell'ente proprietario della strada ordinaria, come ebbi già a far presente all'interrogante con la mia lettera del 22 agosto 1956.

Il Ministro: ANGELINI.

SENSI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non intenda intervenire affinché i rimorchi delle trattrici agricole siano autorizzati a trasportare gli animali di proprietà dell'azienda ai mercati e alle fiere o comunque ai punti di vendita e siano altresì autorizzati ad effettuare tutti i trasporti da e per l'azienda di qualsiasi genere, purché necessari all'azienda stessa.

Fra tanti provvedimenti invocati per l'agricoltura, questo ultimo, arrecando un notevole vantaggio agli agricoltori, non comporterebbe alcun sacrificio allo Stato. Infatti, in linea subordinata, si potrebbe autorizzare le trattrici ai trasporti suddetti con l'obbligo di usare carburante non agricolo. (27456).

RISPOSTA. — I trasporti con rimorchi trainati da trattrici agricole sono ammessi limitatamente alla natura delle cose trasportate (prodotti agrari e sostanze ad uso agrario) ed a taluni percorsi (dall'azienda alla stazione, allo stabilimento di trasformazione, ecc.).

L'intenzione del Governo di promuovere e facilitare lo sviluppo della motorizzazione agricola con le note agevolazioni fiscali (carburante a prezzo agevolato, esenzione dal pagamento della tassa di circolazione, ecc.) ed amministrative (non è prevista la licenza di circolazione, l'iscrizione al P.R.A., ecc.) non è venuta meno nel porre le limitazioni cui si è accennato. Tali limitazioni si sono rese necessarie nel duplice intento di circoscrivere

i danni che derivano alla categoria degli auto-trasportatori — categoria soggetta a tutti gli oneri fiscali e amministrativi previsti dalle leggi — dalla sottrazione di traffico da parte delle tratrici e di circoscrivere altresì, con estrema precisione le agevolazioni suddette al settore dell'agricoltura con l'elencazione di quei trasporti di stretta pertinenza delle aziende agricole, cercando di evitare che vengano commessi abusi ai danni delle finanze dello Stato e delle altre categorie interessate.

Un'ulteriore estensione delle norme limitative nella forma generica proposta arrechierebbe un sensibile danno al settore dell'auto-transporto industriale che già risente, anche nella situazione attuale, della concorrenza effettuata, in condizioni di privilegio, dalle tratrici agricole, nonché potrebbe essere fonte di controversie nell'accertamento delle trasgressioni e comunque risulterebbe certamente difficile controllare gli inevitabili abusi.

Il Ministro. ANGELINI.

SENSI. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per conoscere quando saranno rimborsate al comune di Civita (Cosenza) i rateri di indennità di residenza corrisposti alla locale farmacia dal comune anzidetto. (27462).

RISPOSTA. — Il rimborso dell'indennità di residenza alla farmacia rurale del comune di Civita, per gli anni 1950, 1951, 1952, 1953 e 1954, è stato disposto con decreto commissariale in data 30 giugno 1957.

Per quanto riguarda l'anno 1955 non è ancora pervenuta da parte del comune la prescritta documentazione, mentre per l'anno 1956 la pratica è in corso di istruttoria.

L'Alto Commissario: MOTT.

SPADAZZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi che hanno determinato l'aumento dell'ottanta per cento sui tributi che devono corrispondere gli abitanti dei comuni della fascia costiera lucana e della zona occidentale del Lagonegrese, cioè di zone montuose prive di vie di comunicazione, di acqua, di illuminazione e di ogni altro elemento indispensabile per una agricoltura redditizia.

Si tenga presente in proposito, che i terreni delle zone di cui sopra sono frantumati in piccolissime proprietà e costringono quindi i contadini ad uno stato di miseria avvilita e a veri atti di eroismo e di amore alla terra, per resistere alle ingiustificate pressioni fiscali già insopportabili negli anni precedenti.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere se non si ritenga indispensabile rendere operante la vantata politica di provvidenze per l'agricoltura, attraverso un alleggerimento dei tributi, considerando che l'attuale stato di cose contribuisce ad accentuare lo spopolamento delle zone che ha raggiunto proporzioni allarmanti, con l'espatrio di intere famiglie, e per conoscere, infine, quali concreti provvedimenti si intendano adottare per garantire la possibilità di esistenza agli agricoltori lucani, ai quali — troppo spesso — si illustrano demagogiche trovate ma non si offrono i presupposti per un dignitoso, se pure misero, lavoro. (21818).

RISPOSTA. — I redditi catastali delle zone indicate dall'interrogante non hanno subito variazioni recenti e sono da ritenersi assai bassi (ed in ogni caso di gran lunga inferiori al livello attuale dei redditi effettivi dei terreni) essendo ancora quelli determinati in sede di revisione generale degli estimi ordinata dal regio decreto legislativo 4 aprile 1939, n. 589, e rivalutati col modesto coefficiente nazionale unico 12, in forza del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356.

Si fa inoltre presente all'interrogante che, allo scopo di favorire l'agricoltura delle zone maggiormente depresse, a decorrere dal 1° gennaio 1947 venne concessa, con decreto legislativo 7 gennaio 1947, n. 12, l'esenzione dalle imposte erariali sui terreni e sui redditi agrari ai terreni situati ad una altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare e che la stessa esenzione è stata, successivamente, estesa ai territori montani che, pur trovandosi al di sotto della predetta altitudine, vengono inclusi, per le loro caratteristiche geografiche, nell'elenco di cui all'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, o dei comprensori di bonifica montana (articoli 8 e 14 di detta legge).

Non risulta poi a questo Ministero che nella provincia di Potenza (nella quale sono comprese le zone lucane indicate) si sia verificato, per quanto riguarda gli oneri tributari locali sui redditi dell'agricoltura, un aumento generale come lamentato dall'interrogante.

Infatti, da un raffronto eseguito fra i bilanci dei comuni deficitari relativi agli anni 1955 e 1956 è emerso che un inasprimento delle supercontribuzioni fondiari si è in effetti avuto solo in pochi comuni (ad esempio, Fardella, Forenza, Lavello, Maratea, Nemoli, Spinoso), nei quali, per altro, l'aumento del disavanzo economico — che determina l'applicazione delle supercontribuzioni stesse — è di-

peso, in concorso con l'espansione di spese inderogabili, dalla intervenuta contrazione del gettito dell'imposta sul bestiame, le cui aliquote sono state bloccate, a decorrere dal 1° gennaio 1957, dalla legge 5 maggio 1955, n. 389.

Devesi, comunque, rilevare che, allo stato attuale della legislazione, le accennate maggiorazioni di tributi locali rappresentano il solo mezzo fiscale di cui i competenti organi di tutela (Giunta provinciale amministrativa e commissione centrale per la finanza locale) possono e debbono valersi per assicurare il pareggio dei bilanci deficitari.

Di conseguenza, l'azione dell'amministrazione finanziaria in tale settore può, per il momento, unicamente volgersi, come di fatto si volge, affinché la misura di tali supercontribuzioni — che in mancanza di limiti legali è rimessa alla valutazione discrezionale dei suddetti organi di tutela — venga contenuta in rapporto alla capacità contributiva dei soggetti, e cioè nei limiti dell'adeguamento dell'onere tributario alla parziale svalutazione degli estimi catastali.

S'intende, però, che tale finalità sarà in concreto raggiungibile soltanto attraverso una corrispondente modifica delle disposizioni legislative che regolano la materia; obiettivo questo cui tende, appunto, il noto disegno di legge predisposto in proposito da questo Ministero; e attualmente all'esame del Senato (n. 1515), in attesa che, attraverso un generale riordinamento, possa attuarsi una migliore e duratura sistemazione delle finanze comunali e provinciali.

Il Ministro delle finanze ANDREOTTI.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non ritenga opportuno — visto che il treno 961 Salerno-Potenza non rileva più a Salerno la carrozza diretta Roma-Potenza, il che rendeva necessario l'impiego della trazione a vapore — sostituirlo con un servizio di automotrici le quali aumenterebbero la comodità e la velocità del viaggio, consentendo di ritardare di circa mezz'ora la partenza da Salerno pur mantenendo invariata l'ora d'arrivo.

Data l'ora mattutina in cui il treno si effettua, e dato che esso serve numerosissimi impiegati e studenti che dal salernitano si recano in Lucania per motivi di ufficio o di traffico, questa accresciuta comodità del viaggio si risolverebbe in un obiettivo beneficio del rendimento scolastico o di ufficio del pubblico in questione.

Se poi tale trasformazione in servizio di automotrici del treno 961 non fosse immediatamente possibile, l'interrogante chiede di sapere se il ministro non ritenga necessario ed urgente impartire al compartimento ferroviario competente precise disposizioni che nella composizione del 961 siano restituite le carrozze miste di I e II classe del tipo ABZ 50.000 di cui fruiva sino a poco tempo fa e comunque che siano rimosse le carrozze del vecchissimo tipo AB 65.000 con le quali viene ora composto, carrozze che per antiquata concezione, per stato di deterioramento del materiale, per mancanza d'ogni norma di pulizia, è sconveniente adibire al servizio viaggiatori paganti. (27285).

RISPOSTA. — Il servizio diretto Roma-Potenza effettuato con una carrozza mista I e II classe, in partenza da Roma col treno 89 aggiunta poi a Salerno al coincidente treno accelerato A 961, venne soppresso per la scarsissima frequentazione che non ne giustificava l'onere né le difficoltà di manovra che esso causava a Salerno.

La carrozza impiegata per tale servizio era di tipo pesante (43 tonnellate) esclusivamente adibito a lunghi corsi e normalmente in composizione ai treni principali e internazionali.

A partire dal 2 giugno (data di entrata in vigore del nuovo orario), essendo cessato detto servizio di carrozza diretta, per garantire il servizio di I classe al treno accelerato A 961 viene impiegata una carrozza mista I-II classe di tipo leggero, particolarmente adatta a treni leggeri trainati da locomotive a vapore su linee a frequenti pendenze.

In proposito debbo precisare che le vetture di tale tipo sono a cassa metallica di tipo moderno a 4 sportelli e che quella in composizione al treno A 961 è entrata in servizio nel 1943 insieme ad altre 100 unità simili le quali non hanno mai dato motivo di lamentele da parte del pubblico. Non è quindi ritenuta opportuna la sostituzione di detta carrozza.

Circa la trasformazione con automotrici del treno A 961 Salerno-Potenza, pure richiesta dall'interrogante, devo anzitutto far presente che la frequentazione media di tale treno richiederebbe l'impegno di almeno due elementi, dei quali, per altro, non si ha la disponibilità.

Tale trasformazione, inoltre, porterebbe alla effettuazione di nuovi servizi, dei quali non si ravvisa la necessità, dato che le automotrici eventualmente impiegate per la sostituzione dell'A 961 non potrebbero in senso inverso sostituire nel loro turno nessun treno

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1957

già esistente effettuato con locomotiva e carrozze, soprattutto perché la loro frequentazione è di entità tale da non consentirlo.

Il Ministro. ANGELINI.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non ritenga indispensabile — rivedendo le disposizioni già prese dagli uffici — mantenere in esercizio il tronco ferroviario Tempio Pausania-Monti (Sassari), che è l'unico mezzo di locomozione a disposizione di popolazioni agricole e di lavoratori destinati, con la soppressione della ferrovia, a rimanere tagliati fuori da ogni possibilità di trasporto. La zona servita dal tronco Tempio Pausania-Monti non è, infatti, percorsa da strade rotabili, onde la ferrovia non può essere convenientemente sostituita da trasporti sussidiari per strada, e la ferrovia vi adempie quella precisa funzione sociale di pubblico interesse che nelle imprese pubbliche è preminente a qualsiasi considerazione economica di esercizio.

Poiché l'esercizio del tronco Tempio Pausania-Monti avrebbe dovuto essere sospeso con il 30 giugno 1957, l'interrogante chiede al ministro che ne ordini l'immediato ripristino in via provvisoria, almeno sino al 31 dicembre 1957, in attesa che — se del caso — possano studiare in sede competente, e con la collaborazione delle amministrazioni locali, convenienti soluzioni surrogatorie. (27347).

RISPOSTA. — È noto che la commissione interministeriale di cui alla legge 2 agosto 1952, n. 1221, nella sua seduta del 25 novembre 1953 — effettuata con l'intervento del rappresentante della regione Sarda — espresse parere favorevole alla sostituzione con autoservizi di quattro linee ferroviarie della Sardegna, tra cui la Luras-Monti.

Le prime tre sono state già da tempo sostituite con generale soddisfazione del pubblico, come può rilevarsi dal considerevole aumento di traffico ivi registrato.

Non è comunque possibile ritardare oltre l'attuazione del provvedimento per la ferrovia Luras-Monti, provvedimento che d'altra parte è pienamente giustificato dallo scarsissimo traffico svolto dalla ferrovia medesima che trasporta in media 30 viaggiatori e 5 tonnellate di merce al giorno. La rete stradale della zona è poi tale da permettere un agevole svolgimento degli autoservizi sostitutivi lungo la statale Tempio-Olbia e la provinciale Monti-Telbi.

L'unica località che non sarà direttamente toccata dall'autolinea sostitutiva è Piras, di

importanza assai limitata, la quale per altro sarà servita dall'autolinea al bivio della provinciale Monti-Telbi, a poco più di un chilometro di distanza.

Il Ministro: ANGELINI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro delle finanze.* — Sui criteri seguiti dalla direzione del catasto e dei servizi tecnici erariali nell'interpretare la legge 11 gennaio 1956, n. 16 (*Gazzetta ufficiale* del 18 gennaio 1956 n. 14), riguardante la sostituzione dei ruoli speciali transitori con ruoli aggiunti. E ciò perché la predetta direzione generale, con circolare del 29 maggio 1956, n. 57, divisione personale, protocollo n. 8/19081, nel dare le disposizioni per l'inquadramento del personale dei soppressi ruoli transitori — attenendosi esclusivamente a quanto disposto dall'articolo 71 della legge, il quale stabilisce le qualifiche da attribuire ai nuovi ruoli aggiunti di gruppo C, e cioè: applicato aggiunto (ex grado XIII) ed applicato (ex grado XII); violando deliberatamente lo spirito della legge stessa che vuole attribuire a detti ruoli aggiunti i primi due gradi della scala gerarchica, ed ignorando completamente che l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali inizia la carriera di gruppo C dall'ex grado XII corrispondente alla nuova qualifica di applicato — ha stabilito di attribuire al suo personale di ruolo aggiunto le qualifiche di applicato aggiunto e applicato.

Quanto sopra viene a privare chi di ragione del diritto acquisito; limita la carriera di detti ruoli al solo grado iniziale; inserisce nei quadri un nuovo grado (quello ex XIII) non contemplato in organico, e con tutto il relativo danno economico.

L'interrogante chiede di conoscere, per quanto sopra, il pensiero del ministro, e quali provvedimenti ritenga opportuno adottare. (22673).

SPAMPANATO. — *Al Ministro delle finanze.* — Sulla situazione degli appartenenti al ruolo aggiunto della carriera esecutiva.

La carriera degli esecutivi negli uffici tecnici erariali — anche dopo le leggi delegate — inizia dal grado 12° (applicato), non contemplando l'organico il grado 13°, corrispondente all'attuale applicato aggiunto. L'assegno sostitutivo dei casuali viene ad essi regolarmente corrisposto nella misura riconosciuta al grado 12°. Lo stesso fondo di previdenza nel suo bilancio annuale stabilisce la somma liquidabile agli appartenenti al ruolo aggiuntivo in identica misura che ai computisti, e cioè al

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1957

grado 12°. Infine, la qualifica attribuita agli impiegati del ruolo aggiunto, ed ai quali viene corrisposto lo stipendio del grado 13° (non esistente nella amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali) è la stessa di quelli equiparati al grado 12°. Difatti, gli uni e gli altri hanno la qualifica di « computisti ruolo aggiunto ».

Ciò posto, l'interrogante chiede perché i suddetti impiegati (computisti ruolo aggiunto) vengano pagati con lo stipendio del grado inferiore. L'interrogante chiede anche se l'amministrazione possa negare l'equiparazione ai gradi 12° ed 11° (a seconda che si abbiano meno o più di tre anni nel ruolo), quando per gli impiegati assunti per concorso è stabilito l'inizio della carriera del grado 12° e non dal 13°, che, si ripete, non esiste nell'amministrazione.

L'interrogante chiede al ministro se non ritenga equo un provvedimento a favore di questa categoria, con l'interpretazione favorevole delle disposizioni di legge delegate in vigore (articolo 6, comma secondo, della legge 20 dicembre 1954, e 350, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che stabiliscono appunto che il trattamento economico spettante al personale collocato nel ruolo transitorio, o ruolo aggiunto, è quello del grado iniziale del corrispondente gruppo del ruolo organico). (24886).

RISPOSTA. — Questo Ministero, nell'emanare i provvedimenti relativi all'inquadramento nei ruoli aggiunti della carriera esecutiva dei dipendenti dell'amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, già dei ruoli speciali transitori di gruppo C, ha provveduto ad attribuire a tale personale la qualifica iniziale ed unica di computista, già grado XII, e ciò in relazione alla qualifica di inizio della corrispondente carriera del ruolo ordinario di detta amministrazione.

Si soggiunge che la Corte dei conti, la quale in un primo tempo aveva mosso obiezioni a tali provvedimenti, non ritenendo che il disposto dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, consentisse tale interpretazione, ha ora acceduto alla tesi di questo Ministero per cui ammetterà a registrazione i provvedimenti in questione.

Il Ministro: ANDREOTTI.

SPONZIELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali ostacoli si frappongono all'espletamento e de-

finizione della pratica per l'autorizzazione all'apertura della sala cinematografica « Cinema Montedoro » interessante il signor Domenico Montedoro da Monteroni (Lecce).

Ad esso Montedoro fu già rilasciato dalla S.I.A.E. il certificato attestante la maggiore percentuale di spettatori dal 14 al 18 per cento tra il 1954 e il 1955, e la nuova domanda da tempo inviata ai competenti uffici venne trasmessa corredata anche del parere favorevole della commissione provinciale di Lecce. (26229).

RISPOSTA. — La domanda del signor Domenico Montedoro è pervenuta agli uffici il 5 dicembre 1956; non è stato perciò possibile definirla prima della decadenza delle norme regolamentari emanate per lo scorso anno, a causa delle diverse formalità prescritte dalla legge e della necessità di procedere all'esame delle numerosissime domande in ordine alla data di presentazione delle stesse.

Subito dopo l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio che ha stabilito, a norma dell'articolo 25, ultimo comma, della legge 29 dicembre 1949 n. 958 le norme per la concessione di nulla osta cinematografici nel 1957, la pratica del signor Montedoro è stata portata all'esame della commissione competente, e su parere favorevole di questa, è stato concesso al predetto il nulla osta per l'apertura in Monteroni di una sala cinematografica di 250 posti.

Il Sottosegretario di Stato: RESTA.

TOLLOY. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti ha preso o intende prendere nei riguardi del capo della squadra mobile della questura di Trieste, dottor Mangano, che si è posto in condizioni di farsi querelare per molestia, provocazione, abuso di potere e violenze ai danni di privati cittadini. Ciò a seguito di un suo arbitrario e purtroppo personalmente manesco intervento ai danni di un cittadino, consigliere comunale della città, il quale senza alcun fondato motivo personale né la minima perturbazione dell'ordine pubblico, veniva sospinto fuori dall'atrio di un teatro, dove si svolgeva un comizio politico, e quindi afferrato e tradotto alla questura con le camionette della emergenza. In tale sede poi nessuna contestazione o addebito venivano mossi al cittadino vittima di così pesante intervento poliziesco, a dimostrazione dell'insussistenza di motivi che lo giustificassero e che evidentemente non potrebbero essere accampati a posteriori con serietà.

Si ritiene, infine, di richiamare l'attenzione del ministro sul fatto che altri analoghi, anche se meno gravi, episodi di sono avuti a Trieste, rivelatori di una insufficienza qualitativa di quegli organi di pubblica sicurezza particolarmente sentita e particolarmente dannosa nella delicata condizione della città. (25825).

RISPOSTA. — Il 30 maggio 1957 a Trieste, durante un comizio nel cinematografo « Grat-tacielo », indetto dalla democrazia cristiana per illustrare gli sviluppi della crisi comunale, due giovani presero a distribuire il periodico « La Zona Franca », contenente un articolo a carattere polemico nei confronti del partito sindacato.

Poiché la distribuzione del giornale aveva suscitato un vivo fermento fra gli intervenuti al comizio, il commissario di pubblica sicurezza dirigente il servizio di ordine, al fine di evitare incidenti, ritenne opportuno invitare i due giovani ad allontanarsi dal locale.

Poco dopo, però, si presentarono al sindacato funzionario l'avvocato Aldo Terpin e uno dei predetti giovani, tale Fabio Teiner, chiedendogli, in modo arrogante, di conoscere i motivi per cui non era consentita la distribuzione del giornale.

Il funzionario replicò che eventuali reclami contro il suo operato dovevano essere presentati in questura, non potendo egli essere distratto dal servizio, invitandoli, alle loro ulteriori insistenze ed anche perché il colloquio tendeva a degenerare, a troncane la discussione.

L'avvocato Terpin ed il Teiner, ai quali si accompagnò il padre di questo ultimo dottor Salvatore Teiner, si portarono allora nell'atrio del cinematografo, commentando l'episodio, alla presenza di altre persone, con frasi ironiche ed irrispettose verso il funzionario di pubblica sicurezza.

Questi, pertanto, fu costretto ad intervenire nuovamente per invitare i predetti, specie il dottor Teiner, che aveva assunto atteggiamento addirittura provocatorio, a non arrecare ulteriore disturbo, anche perché molti intervenuti al comizio avevano manifestato l'intenzione di reagire con energia nei loro confronti.

Poiché il dottor Teiner persisteva nel suo comportamento, il funzionario di pubblica sicurezza allo scopo di evitare incidenti, fu costretto a fare accompagnare i tre interlocutori in questura, dove furono sentiti in ordine ai motivi del loro risentimento.

In data 3 giugno 1957, il dottor Teiner presentò un esposto alla procura della Repub-

blica con il quale, illustrando in maniera del tutto personale l'accaduto, affermava di ravvisare nei fatti gli estremi dei reati di cui agli articoli 294, 606, 610 e 660 del codice penale.

La procura della Repubblica, per altro, a seguito degli accertamenti disposti, ha chiesto al giudice istruttore l'archiviazione della denuncia, perché manifestamente infondata.

Il Sottosegretario di Stato. SALIZZONI.

TROISI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga necessario ed opportuno promuovere un provvedimento legislativo allo scopo di rendere uniforme il trattamento tributario delle cantine sociali, nel senso che l'attività di tali enti, limitata nel normale ciclo produttivo agrario, debba ritenersi compresa nel reddito agrario accerato e tassato a carico dei singoli proprietari possessori dei fondi.

Finora l'amministrazione finanziaria si era conformata ai principi affermati dalla Suprema Corte di cassazione a sezioni riunite, con decisione 2651 del 14 giugno - 30 ottobre 1951. Secondo notizie che hanno avuto larga diffusione dalla stampa, procurando la più viva apprensione tra i viticoltori data l'attuale grave crisi vinicola, la Corte di cassazione avrebbe mutata la propria giurisprudenza, dichiarando che tutte le cantine sociali, in relazione all'elemento subiettivo, sono soggette all'imposta di ricchezza mobile, categoria B. Ciò conduce all'assurda conseguenza della esenzione da imposta delle vinificazioni individuali, esercitate dalle grandi aziende agricole, ed all'assoggettamento ad imposta dei piccoli viticoltori costretti ad unirsi nelle cantine sociali.

Nell'interesse di decine di migliaia di modesti viticoltori delle plaghe pugliesi, l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti s'intendono adottare per seguire un principio di sana politica fiscale. (25457).

RISPOSTA. — Con le sentenze n. 127 e 128 del 19 gennaio 1957, nelle cause rispettivamente promosse dalla società cooperativa ionica tabacchi e dal consorzio produttori vini e mosti rossi da taglio, la Suprema Corte di cassazione modificando la precedente giurisprudenza, ha ritenuto che i redditi delle cantine sociali e delle associazioni di produttori in genere debbono essere assoggettati all'imposta di ricchezza mobile di categoria B. Ciò perché quando nella lavorazione e manipolazione successiva dei prodotti si inserisce un

altro soggetto che non sia il proprietario o uno dei suoi ausiliari, si produce un reddito, che non è, correttamente, qualificabile come agrario, ma che è un vero e proprio reddito mobiliare di categoria B. Da rilevare che le menzionate massime della Corte di cassazione confermano gli antecedenti orientamenti giurisprudenziali della commissione centrale delle imposte.

In presenza di siffatti principî, questo Ministero ha dato disposizioni agli uffici distrettuali delle imposte dirette di uniformarvisi, avvertendo, però, per motivi di equità, che ai nuovi accertamenti non sia dato effetto retroattivo e che le tassazioni abbiano decorrenza dall'esercizio finanziario 1957-58.

La chiarificazione conseguente alle summenzionate sentenze della Corte di cassazione non rende necessaria, almeno per l'immediato futuro, l'adozione di nuove disposizioni legislative. E, però, da precisare che lo schema di testo unico delle imposte dirette, in corso di esame presso l'apposita commissione parlamentare, dichiara (articolo 80, lettera a) non soggetti all'imposta di ricchezza mobile « i redditi che vengono realizzati da società cooperative ed associazioni, comunque costituite, mediante la mampolazione o la trasformazione, nei limiti dell'esercizio dell'agricoltura, dei prodotti conferiti dai soci in misura non

eccedente la produzione dei fondi propri o condotti in affitto, a mezzadria o colonia ».

Il Ministro: ANDREOTTI

ZUPPANTE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere per quale motivo il signor Antonio Portanuova, cancelliere capo di seconda classe con 40 anni di servizio, invalido di guerra, capo famiglia con numerosa prole, con un figlio studente all'università, uno studente al liceo ed uno alle scuole magistrali, è stato inopinatamente ed improvvisamente trasferito dalla cancelleria del tribunale di Salerno a quello di Ariano Irpino, con decreto ministeriale 18 maggio 1957, sede questa assolutamente inadatta ad un uomo aggravato da quel carico di famiglia e da precarie condizioni di salute dipendenti dalla invalidità di guerra. (26919).

RISPOSTA. — Il cancelliere capo Antonio Portanuova, con decreto ministeriale 18 maggio 1957, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno successivo, è stato trasferito dal tribunale di Salerno a quello di Ariano Irpino, su proposta del Presidente della Corte d'appello di Napoli.

Il Sottosegretario di Stato. SCALFARO.